Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 204

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 aprile 2014

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 7

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 15

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 24

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 32

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 42

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 45

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78) . . . . . » 48

11ª - Lavoro:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 49

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 52

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) . . » 56

Plenaria . . . . . » 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 74
Ufficio di Presidenza . . . . . » 97

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato . . . . . » 103

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria . . . . . » 104
Ufficio di Presidenza . . . . . » 105

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria . . . . . » 106
Ufficio di Presidenza . . . . . » 109

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione del Senato
LATORRE

Intervengono i ministri degli affari esteri Federica Mogherini e della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione nella Repubblica Centro Africana e sull'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2134 del 28 gennaio 2014 e n. 2149 del 10 aprile 2014, nonché sui recenti sviluppi in Ucraina

Il presidente LATORRE rivolge un breve indirizzo di saluto ai Ministri degli affari esteri e della difesa ed ai parlamentari presenti.

I ministri Roberta PINOTTI e Federica MOGHERINI svolgono quindi i rispettivi interventi.

Successivamente, pongono quesiti e formulano osservazioni i deputati AMENDOLA *(PD)*, MARAZZITI *(PI)*, ARTINI *(M5S)*, PICCHI *(FI-PdL)* e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO *(PD)* ed il senatore AIROLA *(M5S)*.

I ministri Federica MOGHERINI e Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente LATORRE dichiara, infine, conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

16ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1413) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI avverte preliminarmente che i Relatori hanno depositato gli emendamenti 3.27 e 4.34, pubblicati in allegato al resoconto. Sono stati inoltre presentati gli emendamenti 10.65 (testo 2) e 13.7 (testo 2), anch'essi pubblicati in allegato al resoconto. Ricorda inoltre che in precedenza erano stati presentati anche gli ulteriori emendamenti 7.1 (testo 2), 9.1 (testo 2) e 9.3 (testo 2), già pubblicati in allegato nel resoconto di ieri.

Il relatore MIRABELLI *(PD)* illustra gli emendamenti 3.27 e 4.34, relativi ai soggetti che hanno priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, che mirano a far sintesi di emendamenti aventi analogo oggetto, presentati da diversi Gruppi.

Il senatore MARTELLI *(M5S)* dichiara che gli emendamenti presentati dai senatori del Movimento 5 Stelle si intendono sottoscritti da tutti i componenti delle Commissioni riunite appartenenti al suo Gruppo, nonché dalle senatrici Blundo e Catalfo.

Il senatore COMPAGNONE *(GAL)* dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 9.0.7, 9.0.8, 10.4 e 10.9.

Si procede di seguito alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore MIRABELLI *(PD)* illustra l'emendamento 7.3, che prevede ulteriori modalità di disponibilità dell'alloggio sociale.

Il senatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra l'emendamento 7.0.3, che introduce nuove detrazioni IRPEF per l'acquisto della prima casa di nuova costruzione, e l'emendamento 7.0.4, che incrementa le detrazioni fiscali sugli interessi passivi sul mutuo per la prima abitazione.

Il presidente MATTEOLI avverte che i restanti emendamenti all'articolo 7, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo si intendono illustrati.

Si illustrano quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore CALEO *(PD)* illustra l'emendamento 8.1, che chiarisce le modalità di riscatto dell'alloggio sociale da parte dell'affittuario, nonché l'emendamento 8.12, che estende le agevolazioni fiscali per i corrispettivi pagati dal locatore anche al caso di assegnazione futura dell'alloggio.

Il senatore MARTELLI *(M5S)* illustra l'emendamento 8.3, che attribuisce al locatore la possibilità di ammettere il conduttore al riscatto dell'unità immobiliare, e l'emendamento 8.4, che eleva a quindici anni il termine per l'ammissione al riscatto. L'emendamento 8.10 dispone che, fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare una parte non superiore al 30 per cento dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio.

Il senatore FILIPPI *(PD)* illustra l'emendamento 8.5, che prevede che il riscatto a termine dell'unità immobiliare avvenga previo accordo con il locatore.

Il senatore CERVELLINI *(Misto-SEL)* illustra l'emendamento 8.6, che estende agli alloggi degli enti previdenziali le disposizioni di cui all'articolo 8.

Il senatore MANCUSO *(NCD)* illustra l'emendamento 8.7, che prevede le modalità di trascrizione del contratto di locazione con patto di futuro riscatto, ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile.

La senatrice NUGNES *(M5S)* illustra l'emendamento 8.8, che prevede che il diritto al riscatto sia esercitato solo dai conduttori privi, nel Comune di residenza, di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

Il senatore SCIBONA *(M5S)* illustra l'emendamento 8.9, sottolineando che l'attenzione alle modalità di riscatto dell'alloggio sociale rischia di penalizzare l'*housing* sociale poiché focalizza l'attenzione sulla costruzione di nuove abitazioni.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* illustra l'emendamento 8.0.1, volto a modificare il regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti, e l'emendamento 8.0.4, che modifica la disciplina dei contratti di godimento di immobili in funzione della successiva vendita.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* illustra l'emendamento 8.0.2, evidenziando le opportunità che il *rent to buy* offre al sistema delle imprese, e l'emendamento 8.0.5, che prevede un regime dei contratti di godimento degli immobili che contempla le esigenze di locatori e conduttori.

Il senatore MANCUSO *(NCD)* illustra l'emendamento 8.0.7, che disciplina i contratti di godimento degli immobili in funzione della successiva alienazione.

Il senatore DALLA ZUANNA *(SCpI)* illustra l'emendamento 8.0.8, in tema di permute di fabbricati abitativi.

Il presidente MATTEOLI avverte che i restanti emendamenti all'articolo 8, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo si intendono illustrati.

Si illustrano quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore CERVELLINI *(Misto-SEL)* illustra gli emendamenti 9.1 (testo 2) e 9.3 (testo 2), che recano la riduzione dell'aliquota della ritenuta cedolare secca per i contratti a canone concordato.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* illustra l'emendamento 9.2, mirante a ridurre le aliquote della ritenuta cedolare secca, l'emendamento 9.4, che estende i benefici della stessa cedolare secca ai Comuni che non siano ad alta densità abitativa, e l'emendamento 9.7, che esclude dalle attività di

impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o associazioni sindacali alle quali sia iscritta.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* illustra l'emendamento 9.5, che estende alle imprese il beneficio della cedolare secca per i contratti che hanno ad oggetto abitazioni locate con contratto concordato.

La senatrice MANASSERO *(PD)* sottoscrive l'emendamento 9.10, che illustra. Illustra inoltre l'emendamento 9.9, che precisa la tipologia di cooperative a cui si applica il beneficio della cedolare secca, l'emendamento 9.15, in base al quale non si intendono effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa le locazioni la cui amministrazione sia affidata dalla proprietà a professionisti o associazioni alle quali sia iscritta, e l'emendamento 9.12, che prevede l'incremento della ritenuta cedolare secca al 23 per cento per i contratti di locazione liberi e la riduzione dello 0,4 per cento dell'IMU per i contratti a canone concordato.

Il senatore VACCARI *(PD)* illustra l'emendamento 9.13, che estende le agevolazioni della ritenuta cedolare secca nei Comuni ad alta densità abitativa ai Comuni colpiti dagli eventi sismici in Emilia.

Il relatore MIRABELLI *(PD)* illustra l'emendamento 9.14, che mira a favorire i proprietari che riducono i canoni dei contratti di locazione.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* illustra l'emendamento 9.0.1, che reca un regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale, l'emendamento 9.0.2, che reca un regime speciale, agli effetti dell'imposta di registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo, e l'emendamento 9.0.3, che dispone incentivi all'acquisto di abitazioni per locazioni.

Il senatore DI BIAGIO *(PI)* illustra l'emendamento 9.0.5, che fissa un limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato, le proposte 9.0.7 e 9.0.8, relative all'IMU per le abitazioni adibite ad abitazione principale dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), e l'emendamento 9.0.9, relativo all'IMU che anziani e disabili degenti in Istituti di ricovero sono tenuti a versare per le prime abitazioni di cui sono proprietari.

Il senatore MARTELLI *(M5S)* dichiara di sottoscrivere l'emendamento 9.0.5 a nome del suo Gruppo.

Il senatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* dichiara di aggiungere la sua firma agli emendamenti 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* dichiara a sua volta di sottoscrivere le proposte 9.0.5 e 9.0.6.

Il presidente MATTEOLI avverte che i restanti emendamenti all'articolo 9, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo si intendono illustrati.

Il senatore RANUCCI *(PD)* fa presente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha rilevato – nel parere reso nella seduta di oggi – che i commi 3, 5 e 8 dell'articolo 10 appaiono suscettibili di ledere le competenze degli Enti locali in tema di immobili da destinare ad alloggio sociale e di intervento normativo riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Sulla base di tali osservazioni, ritiene opportuno necessario che l'articolo 10 sia emendato per non incorrere in vizi di illegittimità costituzionale.

Si illustrano quindi gli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore MANCUSO *(NCD)* illustra l'emendamento 10.1, che specifica il concetto di alloggio sociale.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* illustra l'emendamento 10.4, che specifica che l'aumento dell'offerta di nuovi alloggi sociali deve operare entro il perimetro del centro abitato, nonché l'emendamento 10.21, che reca particolari vincoli alla destinazione d'uso delle unità immobiliari adibite ad alloggi sociali.

Il senatore FILIPPI *(PD)* illustra l'emendamento 10.5, mirante a contenere ulteriormente il consumo di suolo per l'offerta di nuovi alloggi sociali.

Il senatore CERVELLINI *(Misto-SEL)* illustra l'emendamento 10.8 volto a promuovere l'approccio integrato alla rigenerazione urbana sostenibile.

Il senatore MARTELLI *(M5S)* illustra l'emendamento 10.10, la cui finalità è quella di innalzare il livello qualitativo del patrimonio abitativo esistente.

La senatrice MANASSERO *(PD)* sottoscrive ed illustra l'emendamento 10.11, che definisce l'alloggio sociale.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra la proposta 10.14, che interviene anch'essa sulla definizione di alloggio sociale.

Il relatore MIRABELLI *(PD)* illustra l'emendamento 10.15, che mira anch'esso a ricondurre la nozione di alloggio sociale del disegno di legge in esame a quella generale della legislazione vigente.

La senatrice NUGNES *(M5S)* illustra l'emendamento 10.16, in tema di definizione di alloggio sociale.

La senatrice PUPPATO *(PD)* sottoscrive ed illustra l'emendamento 10.19, che estende la definizione di alloggio sociale alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale per ridurre il disagio abitativo delle donne residenti presso i centri antiviolenza, e l'emendamento 10.20.

I senatori MANASSERO *(PD)*, CALEO *(PD)*, PAGNONCELLI *(FI-PdL XVII)* e CARDINALI *(PD)* dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 10.19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1413

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.27

I Relatori

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 2*-ter *con il seguente:* «2-*ter*. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori," sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati"».

Art. 4.

4.34

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi» *e dopo le parole:* «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà»*, aggiungere le seguenti:* «dei Comuni o»;

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «quattro mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

Art. 10.

10.65 (testo 2)
GIBIINO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio.

Art. 13.

13.7 (testo 2)
COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le Regioni e le Province autonome possono derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole spese inerenti al grande evento EXPO 2015, in ogni caso nel rispetto dei vìncoli del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni considerati.».

Plenaria

17ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
DI BIAGIO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1413) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente DI BIAGIO informa preliminarmente che i Relatori hanno depositato gli emendamenti 7.4 e 12.20, pubblicati in allegato al resoconto. Sono stati inoltre presentati gli emendamenti 5.7 (testo 2), 5.16 (testo 2), 13.6 (testo 2) e 12.0.02 (testo 2) – anch'essi pubblicati in allegato al resoconto – che riformulano le corrispondenti proposte emendative già pubblicate. In proposito, avverte che la valutazione della proponibilità di tutti i nuovi emendamenti e delle riformulazioni sarà effettuata dalla Presidenza in tempo utile per la prossima seduta.

Il relatore MIRABELLI *(PD)*, preso atto della precisazione del Presidente, illustra comunque l'emendamento 7.4, relativo alla fruizione di detrazioni di imposta per le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, e l'emendamento 12.20, che sostituisce l'articolo 12 e reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici. Preannuncia inoltre l'intenzione di presentare ulteriori proposte emendative, finalizzate a migliorare i contenuti dell'articolo 9, con riferimento all'ambito soggettivo relativo alla ritenuta cedolare secca, e dell'articolo 13, con riguardo alle esigenze emerse a seguito del sopralluogo conoscitivo effettuato dalla delegazione delle Commissioni riunite che si è recata a Milano per acquisire elementi conoscitivi sulle esigenze connesse ai lavori per *Expo 2015.*

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice MANASSERO *(PD)* sottoscrive ed illustra l'emendamento 10.35, che posticipa il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 10 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e l'emendamento 10.46, che ammette interventi di sostituzione edilizia a condizione che i lotti di riferimento mantengano la stessa destinazione urbanistica. La proposta 10.66 riduce i termini entro i quali le Regioni devono emanare i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale. L'emendamento 10.67 sopprime il riferimento ai prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione compatta di futura vendita presente al comma 6 dell'articolo 10. Inoltre sottoscrive ed illustra l'emendamento 10.75. Infine, si sofferma sull'emendamento 10.0.1204, che estende all'edilizia scolastica la formula del *leasing* finanziario *in construendo*.

La senatrice NUGNES *(M5S)* illustra l'emendamento 10.36, finalizzato al censimento degli immobili vuoti ed inutilizzati per conoscere il reale fabbisogno abitativo di alloggi sociali, e l'emendamento 10.47, che mantiene il divieto di edificabilità assoluta su lotti sede di demolizioni da adibire a verde pubblico. L'emendamento 10.68 innalza a quindici anni il termine relativo al vincolo di destinazione d'uso per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Illustra poi l'emendamento 10.69, che prevede che la riduzione degli oneri di urbanizzazione non si applichi a nuove edificazioni realizzate da privati, nonché l'emendamento 10.87, che prevede che gli interventi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 non possono essere realizzati in aree ad inedificabilità assoluta. L'emendamento 10.91 include i progetti di variazione di destinazione d'uso senza opere tra quelli che devono comunque assicurare la copertura del proprio fabbisogno energetico mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* illustra l'emendamento 10.37, che qualifica i programmi polifunzionali di edilizia sociale, l'emendamento 10.55, che estende le previsioni dell'articolo 10 ai servizi alloggiativi alberghieri funzionali all'integrazione di interventi nel contesto urbanistico, e l'emendamento 10.57, che estende il novero dei beneficiari di quote di alloggi in locazione temporanea. L'emendamento 10.73 prevede che le Regioni possano modificare gli *standard* urbanistici del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, per garantire l'attuazione dei programmi di riqualificazione già avviati, mentre l'emendamento 10.77 mira a far salve norme più favorevoli vigenti a livello locale in materia di incentivi volumetrici.

Il senatore RANUCCI *(PD)* illustra l'emendamento 10.45, che ammette interventi di sostituzione edilizia in lotti di riferimento che abbiano la medesima destinazione d'uso, e l'emendamento 10.50, che riferisce agli edifici la variazione di destinazione d'uso.

Il senatore FILIPPI *(PD)* illustra l'emendamento 10.59, che amplia il novero degli interventi ammessi dall'articolo 10, e l'emendamento 10.61, che mira a favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* illustra l'emendamento 10.71, che prevede la possibilità per le Regioni di modificare gli *standard* previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e l'emendamento 10.80, che obbliga i Comuni a tener conto del trasferimento su altre aree già urbanizzate di proprietà pubblica o privata delle aree dimesse o degli edifici demaniali in disuso ai fini della determinazione delle superfici complessivamente disponibili. L'emendamento 10.92 dispone che gli interventi di riqualificazione energetica devono raggiungere almeno la classe di certificazione «B». Infine, l'emendamento 10.96 mira a favorire la qualità dei progetti di riqualificazione dei quartieri degli edifici sociali incentivando concorsi di progettazione riservati a gruppi di professionisti con meno di quaranta anni di età.

Il presidente DI BIAGIO avverte che i restanti emendamenti all'articolo 10, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo si intendono illustrati.

Si illustrano quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* illustra l'emendamento 11.1, che destina le eventuali risorse revocate in seguito alla verifica dell'attuazione del decreto-legge in conversione al Fondo per le infrastrutture stradali, ferroviarie e le opere di interesse strategico. Illustra altresì l'emendamento 11.2, che prevede che – sempre ai fini della verifica dell'attuazione del decreto-legge in esame – il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il presidente DI BIAGIO avverte che i restanti emendamenti all'articolo 11, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo si intendono illustrati.

Si illustrano quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore SCIBONA *(M5S)* illustra l'emendamento 12.1, soppressivo dell'intero articolo 12.

La senatrice PUPPATO *(PD)* illustra l'emendamento 12.2, che reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Il senatore RANUCCI *(PD)* illustra l'emendamento 12.4, che riduce a sei mesi il termine per l'adozione delle disposizioni regolamentari sostitu-

tive di quelle annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, e l'emendamento 12.10, volto a superare talune problematiche causate dall'annullamento delle disposizioni regolamentari operato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Il senatore DALLA ZUANNA *(SCpI)* illustra l'emendamento 12.7, che limita al 31 dicembre 2014 l'applicazione del decreto ministeriale di individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e superspecialistiche.

Il senatore FILIPPI *(PD)* illustra l'emendamento 12.16, che fa salvi gli atti, i provvedimenti, i bandi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previgenti al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, e l'emendamento 12.19, che modifica l'articolo 357, comma 19, del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

Il presidente DI BIAGIO avverte che i restanti emendamenti all'articolo 12, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo si intendono illustrati.

Si illustrano quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore SCIBONA *(M5S)* illustra l'emendamento 13.1, che sopprime l'articolo 13 recante misure a favore di *Expo* 2015, sottolineando le critiche riguardo all'evento e la lentezza con cui procedono i relativi lavori.

Il relatore Stefano ESPOSITO *(PD)* osserva incidentalmente che durante il sopralluogo dello scorso 14 aprile l'intera delegazione delle Commissioni riunite ha avuto modo di constatare i lavori in via di ultimazione nella sede espositiva.

Il senatore RANUCCI *(PD)* illustra l'emendamento 13.3, che condiziona la facoltà di deroga al codice degli appalti per *Expo* 2015 in materia di sponsorizzazioni e concessioni di servizi all'assenza di intermediazioni.

Il senatore MARTELLI *(M5S)* illustra l'emendamento 13.4, criticando il fatto che le deroghe al patto di stabilità siano ammesse solo da disposizioni recate dai decreti-legge come nel caso del comma 4 che si intende sopprimere.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* illustra l'emendamento 13.6 (testo 2), che esclude il divieto di acquisto o affitto di autovetture da impiegare per le esigenze operative di *Expo* 2015 da parte della regione Lombardia, e l'emendamento 13.7, che esclude anche questa Regione dall'applicazione delle disposizioni di contenimento delle spese per il personale e le missioni.

Il senatore VACCARI *(PD)* illustra l'emendamento 13.0.1, che interviene nell'ambito delle disposizioni per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo relative alla possibilità per le banche del territorio di contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti, per erogare fondi a favore di persone fisiche da impiegare per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive delle abitazioni principali distrutte.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra l'emendamento 13.0.3, che esclude la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano dall'applicazione degli articoli 3, 4, 8, 10 e 11 del decreto-legge in esame, nel rispetto dell'autonomia sancita dai rispettivi Statuti speciali.

Il presidente DI BIAGIO avverte che i restanti emendamenti relativi all'articolo 13, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo si intendono illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

La senatrice NUGNES *(M5S)* illustra l'emendamento 14.1, che dispone che i finanziamenti inutilizzati nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 166 del 2002 siano riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziare gli interventi previsti dal decreto-legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1413

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.7 (testo 2)
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «un immobile», *inserire le seguenti*: «o un alloggio di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,» *e sopprimere le parole da:* «e gli atti emessi» *fino alla fine del comma.*

5.16 (testo 2)
PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Chi si trova nella situazione di cui al primo comma e non ha residenza anagrafica in altro comune ha diritto di ottenere, ai soli fini dell'esercizio di diritti civili e politici, purché in possesso degli altri requisiti legalmente richiesti, l'iscrizione in apposita sezione dei registri anagrafici, come residente nel comune in cui dimora con residenza formale presso la sede municipale».

Art. 7.

7.4
I RELATORI

All'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 139, lettera *d)*, n. 3), capoverso 2, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso l'ultimo periodo.

2-*ter*. Per un periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16,

comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.».

Art. 12.

12.20

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici)* – 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS I8-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera *b)*, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3. OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24,

OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo 107, comma 2, del predetto decreto, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. I1 richiamo contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2014, n. 96.».

12.0.2 (testo 2)
De Petris, Cervellini

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sopprimere l'ultimo periodo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera h) *aggiungere il seguente periodo:*

«h-*bis)* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b),* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

Art. 13.

13.6 (testo 2)
Arrigoni, Crosio

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo le parole: "esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere", sono aggiunte le seguenti: "; il predetto limite può inoltre essere derogato, limitatamente agli anni 2014 e 2015, per le spese di cui al presente comma riferite ai servizi connessi a EXPO 2015 sostenuti dagli Enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione della manifestazione."».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

143ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER ed altri. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIVINA. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RUTA. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria RIZZOTTI. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANETTIN ed altri. – Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice D'ADDA *(PD)* sottolinea che l'approvazione di una riforma costituzionale di così ampia portata dovrebbe essere preceduta da un'approfondita riflessione, nella quale dovrebbero essere coinvolti anche i cittadini, le istituzioni territoriali, le forze sociali e le associazioni.

Pur comprendendo le ragioni del processo riformatore, anche considerando l'ampio dibattito degli ultimi decenni sull'esigenza di rinnovare l'assetto istituzionale, non condivide il messaggio che è stato diffuso nell'opinione pubblica circa l'esigenza di procedere a un'organica revisione costituzionale per contenere i costi della politica. Occorre, invece, muovere, a suo avviso, dall'esigenza di un'innovazione democratica proprio allo scopo di contenere la comprensibile tensione sociale determinata dall'inefficienza del sistema.

Ritiene, inoltre, auspicabile un confronto serrato e un dialogo fecondo tra le parti, allo scopo di realizzare una riforma quanto più possibile condivisa.

Condivide il superamento del bicameralismo perfetto, come pure la soppressione del CNEL, ma ritiene che sarebbe più congruo prevedere una significativa riduzione dei componenti sia della Camera dei deputati sia del Senato. Tale soluzione garantirebbe un risparmio certamente maggiore rispetto alla soluzione prospettata dal disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.

Peraltro, occorre una visione organica di tutti i temi in discussione, che comprenda anche una riflessione sulla riforma della legge elettorale. Infatti, la previsione di un Senato non elettivo, privato della potestà legislativa ordinaria e svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo, unitamente ad una legge elettorale con una spiccata impostazione maggioritaria, che fra l'altro impedisce agli elettori di scegliere i propri rappresentanti, può esporre a seri rischi la tenuta del sistema democratico.

Si è delineato, infatti, un modello istituzionale che, da una parte, esclude alcune formazioni politiche dal Parlamento, attraverso le soglie di sbarramento previste dalla riforma legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati, e, dall'altra, riduce sensibilmente gli spazi di partecipazione democratica dei cittadini, stabilendo un'elezione di secondo grado per il nuovo Senato.

Inoltre, sarà possibile, per la maggioranza parlamentare determinata dal premio previsto dalla riforma della legge elettorale, eleggere al quarto scrutinio il Presidente della Repubblica, il quale, in tal modo, vedrebbe compromesse le sue funzioni di garante dell'equilibrio dei poteri e di rappresentante dell'unità nazionale. Peraltro, occorre considerare che il Capo

dello Stato continua a nominare cinque giudici della Corte costituzionale. Esprime, inoltre, riserve sulla previsione di ventuno senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

In riferimento alla composizione della seconda Camera, considera incongrua la presenza dei sindaci, dal momento che soggetti che svolgono funzioni di natura esclusivamente amministrativa parteciperebbero al potere legislativo. Sarebbe, dunque, preferibile l'elezione diretta con metodo proporzionale, per garantire una rappresentanza quanto più possibile plurale della collettività.

Quanto alle funzioni, al fine di ripristinare un corretto equilibrio istituzionale, sarebbe opportuno assegnare al nuovo Senato un ruolo di controllo e di garanzia. Inoltre, è auspicabile un rafforzamento delle funzioni legislative, soprattutto sulle leggi in materia elettorale e di ordinamenti dell'Unione europea, nonché sulle leggi riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini.

In alternativa, sarebbe condivisibile il modello offerto dal *Bundesrat* tedesco, ma nel disegno di legge costituzionale del Governo non si tiene conto di alcune peculiarità che contraddistinguono quel modello, come la previsione di soglie di sbarramento e il sistema con il quale votano i delegati dei *Länder*.

Critica, inoltre, l'assenza nel dibattito di una riflessione adeguata sul riequilibrio della rappresentanza di genere, che dovrebbe essere assunto come elemento strutturale in un paese in forte ritardo su tali questioni.

Quanto alla riforma del Titolo V, osserva che l'impianto delineato dal Governo è connotato da un'ispirazione neocentralista, che riprodurrebbe nel Senato delle autonomie il conflitto tra interessi locali e interesse nazionale, attualmente mediati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sarebbe preferibile, invece, conservare un'impostazione federalista, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, per una rappresentanza adeguata delle istanze del territorio.

Il senatore Mario MAURO *(PI)* formula alcune osservazioni critiche sul progetto riforma costituzionale presentato dal Governo, in primo luogo segnalando l'ambiguità della soluzione prospettata in riferimento al superamento del bicameralismo perfetto. Non appare chiaro, infatti, se la seconda Camera debba essere una camera di riflessione o una camera sensibile alle questioni riguardanti i territori. Ove – come sembra – prevalesse questa seconda ipotesi, reputa incongrua la previsione dei 21 membri di nomina presidenziale.

Se il nuovo Senato presentasse una forte caratterizzazione regionalistica, appare quanto mai opportuno riflettere contestualmente sulla riforma del Titolo V. La proposta governativa sembra ispirata ad un modello neocentralista, con l'ampliamento della potestà legislativa esclusiva dello Stato e la soppressione delle materie di legislazione concorrente, pur conservando la clausola di competenza residuale a favore delle Regioni, tipica degli Stati federali. D'altra parte, la tendenza all'accentramento ha sempre caratterizzato il modello istituzionale, probabilmente perché le istanze re-

gionaliste non hanno mai avuto radici profonde nella storia costituzionale italiana. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale, dopo un primo tendenziale orientamento favorevole alla valorizzazione degli spazi di autonomia delle Regioni, si è indirizzata verso un marcato riallineamento alla competenza statale di materie e di funzioni, attraverso il ricorso a nuovi strumenti – come la chiamata in sussidiarietà o il criterio di prevalenza – che si sono progressivamente sostituiti al tradizionale criterio dell'interesse nazionale.

Coerentemente a questa tendenza, il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa prevede che lo Stato possa avocare a sé le competenze di spettanza regionale, quando sia necessario tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica e realizzare programmi di interesse nazionale. Forse, sarebbe stato più opportuno invertire nuovamente l'ordine dei rapporti fra Stato e Regioni, definendo in modo tassativo le materie di competenza regionale e prevedendo una clausola residuale per la potestà legislativa statale. Le contraddizioni insite nel progetto governativo, peraltro, rischiano di riprodurre l'ampio contenzioso tra Stato e Regioni già determinatosi a seguito della riforma del 2001, per i numerosi conflitti di competenza.

Ritiene preferibili, al riguardo, soluzioni alternative, che discendono da una diversa interpretazione del principio autonomista, di cui all'articolo 5 della Costituzione. Se si ritiene che quel principio implichi l'attribuzione di una potestà legislativa alle Regioni, al nuovo Senato dovrebbe essere assegnato il compito di precisare esattamente le materie e le funzioni spettanti alle Regioni, disponendo anche sulle risorse necessarie per l'esercizio della funzione legislativa. Alla Camera dei deputati spetterebbe, invece, l'esercizio della clausola di supremazia nell'interesse nazionale. La conciliazione tra gli interessi locali e quello nazionale potrebbe essere affidata ad una Commissione bicamerale, incaricata di predisporre un testo quanto più possibile condiviso, da sottoporre poi all'approvazione definitiva della Camera dei deputati.

In alternativa, potrebbe essere sottratta la competenza legislativa alle Regioni, riservando ad esse esclusivamente un potere regolamentare. In tal caso, il Senato delle Autonomie dovrebbe pronunciarsi su ciascuna proposta approvata dalla Camera dei deputati per i profili che riguardino il riparto delle funzioni pubbliche e l'assegnazione delle risorse necessarie per la loro realizzazione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Anche in questo caso, eventuali conflitti sarebbero risolti dalla Commissione bicamerale di conciliazione, ferma restando la competenza della Camera dei deputati a deliberare in via definitiva. In tale ipotesi, dovrebbe essere valorizzata la configurazione del Senato come organo di collegamento tra Regioni, Stato e Unione europea.

In entrambi i casi, ritiene che il nuovo Senato dovrebbe partecipare alla fase ascendente del diritto comunitario, pronunciandosi ogni volta che siano implicate questioni a rilevanza territoriale.

Per quanto concerne la composizione del nuovo Senato, reputa opportuno prevedere un meccanismo elettivo che bilanci, da un parte, il conte-

nimento dei costi e, dall'altra, le esigenze dei territori. I senatori dovrebbero pertanto essere eletti tra i consiglieri regionali in numero proporzionale alla popolazione delle rispettive Regioni e non dovrebbero perdere lo *status* di consigliere regionale.

Inoltre, formula osservazioni critiche sulla prevista soppressione del CNEL, in quanto la presenza di un organo in cui si esprima il pluralismo e si confrontino le parti sociali è richiesta dalle istituzioni europee ai Paesi che intendano aderire all'Unione europea.

Sottolinea, infine, la necessità di garantire la rappresentanza delle collettività italiane all'estero, eventualmente attraverso i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* osserva che il progetto di riforma delineato dal Governo, lungi dal colmare la distanza determinatasi negli ultimi anni tra cittadini e istituzioni, rischia semmai di aggravarla. Infatti, la riduzione dei costi della politica, obiettivo certamente condiviso dall'opinione pubblica, dovrebbe essere conseguito mediante una revisione del funzionamento delle amministrazioni delle Camere, piuttosto che attraverso il superamento del bicameralismo paritario, secondo il modello delineato dal Governo. Infatti, la previsione di un'elezione di secondo livello del Senato rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni.

Inoltre, è stato previsto che il nuovo Senato, composto da rappresentanti regionali e locali, che peraltro muterebbero continuamente, a seconda della scadenza del loro mandato, non partecipi – con competenza paritaria – alla funzione legislativa ordinaria. A tale riguardo, osserva che il rallentamento dell'attività decisionale del Parlamento non è determinato dalla dialettica bicamerale, che consente invece un intervento normativo più meditato. Tale responsabilità dovrebbe essere ricercata, piuttosto, nell'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, che costringe le Camere a esaminare prioritariamente i provvedimenti dell'Esecutivo.

Sarebbe sufficiente, in proposito, una modifica dei regolamenti parlamentari, senza introdurre nella Costituzione una previsione sui tempi di discussione delle iniziative legislative del Governo.

Peraltro, ritiene che il Governo dovrebbe piuttosto orientare la sua attività all'attuazione delle leggi esistenti e all'adozione di misure concrete in settori rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini, in primo luogo l'istruzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

144ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER ed altri. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIVINA. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RUTA. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria RIZZOTTI. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANETTIN ed altri. – Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagra-***

fica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1454) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CORSINI *(PD)* auspica che prosegua, anche nelle successive fasi dell'esame, il confronto costruttivo, tra diverse posizioni, sviluppato fin dall'inizio della discussione generale. Esso appare necessario per giungere alla definizione di un testo quanto più possibile condiviso su una materia complessa, anche in ragione dell'ampiezza delle modifiche che si intendono apportare alla Costituzione.

Dopo aver precisato che l'iniziativa di revisione costituzionale dovrebbe essere riservata alla competenza delle Assemblee parlamentari, sottolinea che ciascun parlamentare – su questioni così rilevanti, che incidono sull'assetto istituzionale del Paese – è chiamato a pronunciarsi secondo la propria coscienza e in piena autonomia.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge costituzionale n.1420, di cui è cofirmatario, il quale, pur riconoscendo l'esigenza di un superamento del bicameralismo paritario e simmetrico, propone una differenziazione funzionale delle due Camere.

La ragione di tale modifica, tuttavia, dovrebbe essere individuata nella necessità di portare a compimento il disegno già presente *in nuce* nel dibattito svolto in Assemblea costituente, che scelse di introdurre elementi di distinzione tra le due Camere, prevedendo differenti requisiti per l'elettorato attivo e passivo e diversificando la durata della legislatura tra i due rami del Parlamento. Pertanto, ritiene inopportuno giustificare il tentativo di riforma con argomenti demagogici, quali la necessità di ridurre i costi delle istituzioni o di rilanciare lo sviluppo economico del Paese.

Formula, quindi, osservazioni critiche sulle norme del disegno di legge costituzionale del Governo, relative alla composizione e alle modalità di elezione del nuovo Senato, nonché alle funzioni ad esso attribuite. Da tale impianto, infatti, deriverebbe uno svilimento delle funzioni del Senato, il cui ruolo di garanzia sarebbe inefficace, soprattutto in presenza di una legge elettorale che assicura un'ampia maggioranza al partito o alla coalizione che vince le elezioni e a fronte di un progressivo rafforzamento dei poteri del Governo.

A tale proposito, ritiene non condivisibile la previsione dell'elezione di secondo livello per i senatori, i quali peraltro dovrebbero essere espressione delle sole istituzioni regionali, dal momento che, ai rappresentanti degli enti locali, non è attribuita la potestà legislativa.

Ricorda che, nei programmi elettorali delle coalizioni di centro-sinistra, si prevedeva che il Senato rappresentasse le autonomie territoriali e svolgesse un ruolo di garanzia, ma secondo il modello del *Bundesrat* tedesco e comunque in presenza di un sistema elettorale diverso.

Per riequilibrare il nuovo impianto, quindi, sarebbe necessario rafforzare il ruolo di controllo e garanzia del Senato, nonché la sua funzione legislativa in materia di tutela dei diritti delle minoranze, di esercizio dei diritti civili e delle libertà fondamentali, di rapporti con le confessioni religiose.

Ritiene condivisibile la nomina – purché in numero limitato – di alcuni senatori che si siano distinti nella società civile in campo culturale, scientifico e letterario.

Quanto alla revisione del Titolo V, ritiene non condivisibile il tentativo di ripristinare l'assetto centralista degli anni Settanta, mediante una riduzione degli ambiti di competenza delle Regioni.

Conclude, annunciando che offrirà il proprio contributo con la presentazione di proposte emendative.

La senatrice DE PIN *(Misto-GAPp)* formula osservazioni molto critiche sul disegno di legge costituzionale del Governo, di cui sottolinea alcune incongruenze.

Innanzitutto, ritiene che il meccanismo di scelta dei senatori sia molto complesso e determini evidenti e irragionevoli disparità rispetto ai deputati. Infatti, i senatori potrebbero decadere dal loro incarico, nel caso siano costretti alle dimissioni a livello regionale o locale, e non potrebbero godere dell'immunità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Peraltro, critica il numero eccessivo di senatori nominati dal Presidente della Repubblica, i quali potrebbero condizionare l'elezione del Capo dello Stato, dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del CSM.

Osserva che il progetto di riforma del Governo assegna un ruolo secondario al nuovo Senato, che sarà svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo e non parteciperà alla funzione legislativa ordinaria. Potrà esercitare il potere ispettivo, che tuttavia già adesso si dimostra ampiamente inefficace.

In tale quadro, appare contraddittorio attribuire ai senatori, espressione delle istanze territoriali, la facoltà di concorrere alla revisione della Costituzione.

Inoltre, considerando il carattere maggioritario della riforma della legge elettorale già approvata dalla Camera dei deputati, vi è il rischio di una eccessiva concentrazione di potere nelle mani dell'Esecutivo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, in assenza di un adeguato sistema di garanzie.

A suo avviso, il Governo ha presentato la proposta di riforma costituzionale solo in vista della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, senza un'adeguata riflessione sulle scelte compiute, con l'unico obiettivo di intercettare il consenso degli elettori. Tale atteggiamento sembra in profondo contrasto con quello dei membri dell'Assemblea costituente che, dopo un impegno rigoroso e animato da profonda tensione morale, approvarono una Carta costituzionale destinata a durare nel tempo, frutto di un alto compromesso tra le forze politiche.

La riduzione degli spazi di partecipazione democratica – che è l'effetto più preoccupante delle riforme prospettate dal Governo – è suscettibile di avvantaggiare quanti hanno interesse a sottrarre potere alle sedi della rappresentanza popolare, attraverso il ricorso improprio ad argomentazioni demagogiche e populiste.

Peraltro, non si considera adeguatamente che, nelle amministrazioni parlamentari, sono presenti qualificate professionalità. Si tratta di un patri-

monio di competenze e di cultura che rischia di essere disperso, in conseguenza di scelte avventate e inconsapevoli.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* osserva che ogni modifica alla Costituzione dovrebbe essere realizzata con interventi puntuali, tenendo conto dell'esigenza di conservare i complessi equilibri istituzionali. Occorre, inoltre, un atteggiamento di assoluta prudenza e umiltà, in ragione del riconosciuto valore della Costituzione del 1948, sapiente sintesi di tradizioni diverse e di ispirazioni ideali che seppero comporsi.

Il disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo, invece, altera profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Infatti, si introduce un sistema bicamerale, nel quale la seconda Camera, in realtà, è privata di funzioni realmente significative, con l'obiettivo dichiarato di accelerare la produzione legislativa che, al contrario, come è stato in più sedi denunciato, risulta ipertrofica. Sarebbe, al contrario, necessaria una semplificazione del quadro normativo.

In considerazione del carattere maggioritario della riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera dei deputati, sarebbe opportuno, a suo avviso, ridimensionare i poteri dell'Esecutivo, che già condiziona, in misura eccessiva, l'attività legislativa del Parlamento, soprattutto mediante un uso sproporzionato della decretazione d'urgenza. Al riguardo, la proposta governativa prevede l'introduzione di un termine di soli trenta giorni per l'esame dei disegni di legge che il Governo abbia segnalato come prioritari.

Quanto alla proposta di revisione del Titolo V, formula osservazioni critiche in riferimento alla scelta di ricondurre alla competenza statale una parte significativa delle materie di legislazione concorrente, che conseguentemente viene soppressa. Ciò appare, a suo avviso, particolarmente critico nei settori della produzione dell'energia e delle grandi reti di trasporto. A tale riguardo, sarebbe opportuno prevedere una consultazione dei cittadini, prima della realizzazione delle grandi opere, prendendo a modello il dibattito pubblico che si è sviluppato in Francia.

Infine, ritiene necessario ampliare le forme di partecipazione consapevole e informata dei cittadini alla decisione pubblica, attraverso gli istituti di democrazia diretta, soprattutto mediante l'introduzione del *referendum* propositivo e di quello confermativo. La consultazione referendaria, inoltre, dovrebbe essere ritenuta valida a prescindere dal raggiungimento del *quorum*.

Ribadisce, in conclusione, che un intervento di revisione costituzionale di tale portata rischia di produrre effetti distorsivi, alterando gli equilibri costituzionali e il sistema delle garanzie.

Il senatore ZANETTIN *(FI-PdL XVII)* osserva che una revisione così significativa della Costituzione avrebbe dovuto essere avviata per iniziativa parlamentare. Al contrario, il Governo ha voluto farsi promotore della riforma, probabilmente per ragioni elettorali, in vista delle consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Tale approccio, tuttavia, è assolu-

tamente non condivisibile, in quanto l'intervento su una materia tanto complessa richiede tempi più ampi, per consentire una riflessione approfondita.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti critici del disegno di legge costituzionale n. 1429, con particolare riferimento alla composizione della nuova Camera. Dopo aver sottolineato che la scelta di un Senato non elettivo è risultata minoritaria, nell'ambito del dibattito, osserva che l'attribuzione, ai rappresentanti regionali e agli amministratori locali, di un ulteriore ruolo a livello nazionale sarebbe inconciliabile con gli incarichi che continuano a svolgere nei territori di provenienza.

A suo avviso, è criticabile anche la previsione di ventuno senatori di nomina presidenziale, che potrebbero influire in modo significativo sulla formazione della maggioranza all'interno del nuovo Senato. Inoltre, ritiene non opportuno prevedere una rappresentanza paritaria di tutte le Regioni, a prescindere dalla loro consistenza demografica.

Rileva che il progetto di riforma del Governo, alla luce degli effetti della nuova legge elettorale ancora in discussione, sembra sbilanciato a favore della governabilità, con conseguenze negative sulla rappresentanza. Sarebbe necessario, quindi, introdurre un sistema di contrappesi e una forma di tutela e riconoscimento delle minoranze. A tal fine, auspica che, nel predisporre il testo base per il seguito dell'esame, i relatori accolgano le indicazioni emerse nella discussione generale.

La senatrice LO MORO *(PD)*, nell'esprimere apprezzamento per l'ampio dibattito svolto, precisa che la proposta di riforma costituzionale del Governo tiene conto dei tentativi già compiuti nel corso dell'attuale legislatura e quindi non può essere considerata scarsamente meditata e superficiale.

Inoltre, pur sottolineando che il disegno di legge a prima firma del senatore Chiti ha registrato un consenso minoritario all'interno del proprio Gruppo, tenterà di farsi interprete – in qualità di rappresentante del Partito Democratico in Commissione – di tutte le posizioni espresse nell'ambito della dialettica interna al partito.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di riformare il sistema politico e istituzionale, per restituire ad esso credibilità e competitività, si sofferma sugli aspetti su cui, in sede di discussione generale, si è formato un più ampio consenso. Innanzitutto, è stata riconosciuta l'esigenza di porre fine al bicameralismo paritario e di diversificare le funzioni e i compiti delle due Camere. Si è rilevata l'opportunità che sia una sola la Camera politica, titolare esclusiva del rapporto fiduciario, e che le riforme costituzionali possano essere comunque sottoposte a *referendum* confermativo.

Inoltre, è stata sottolineata la necessità di ridurre anche il numero dei deputati, di potenziare gli istituti di partecipazione popolare, di accelerare la trattazione dei provvedimenti urgenti proposti dal Governo, limitando al contempo il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia.

Con riferimento alle competenze del Senato delle Autonomie, è stata sottolineata l'esigenza di conservare un procedimento bicamerale non solo

per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, come prevede il disegno di legge costituzionale n. 1429, ma anche per le leggi elettorali, per le leggi in materia di *referendum*, per quelle riguardanti il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità, nonché per le leggi relative alle funzioni degli organi costituzionali.

È stata riconosciuta, inoltre, la necessità di modificare la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, che nella proposta del Governo potrebbe produrre una eccessiva centralizzazione, in contrasto con la funzione, assegnata al Senato, di rappresentanza degli interessi del territorio.

Nel ritenere condivisibile la presenza nella Camera alta anche dei rappresentanti dei Comuni, sottolinea l'esigenza che i senatori di espressione regionale siano in numero proporzionale alla popolazione delle Regioni.

Si sofferma, quindi, sulla questione della non elettività del Senato, che ha registrato il maggior numero di critiche. Pur ritenendo tale scelta coerente con l'impianto complessivo della riforma, valuta con favore la disponibilità, manifestata dal Presidente del Consiglio, a prendere in considerazione altre opzioni, come quella di eleggere i senatori contestualmente ai consigli regionali, secondo modalità individuate, con legge, dalle singole Regioni. Ritiene tuttavia che tale soluzione implicherebbe ulteriori difficoltà.

Concorda sulla presenza in Senato di un certo numero di senatori che si siano distinti per particolari meriti non solo in campo culturale, artistico, letterario e scientifico, ma anche in ambito politico. Essi, infatti, essendo svincolati da logiche di appartenenza territoriale, potrebbero contribuire alla definizione di una visione complessiva a livello nazionale.

Infine, propone che sia rafforzato il sistema delle garanzie e di tutela delle opposizioni, mediante l'attribuzione alla Corte costituzionale della verifica dei titoli di ammissione alla Camera e al Senato; la previsione che una minoranza qualificata della Camera o del Senato possa sollevare eccezioni preventive di costituzionalità di una legge; la partecipazione di un certo numero di cittadini all'elezione del Presidente della Repubblica; la nomina, da parte del Senato, di una quota di giudici della Corte costituzionale e di membri del CSM.

Conclude, auspicando che la definizione del testo base da parte dei relatori consenta di proseguire in modo efficace l'*iter* di riforma.

La PRESIDENTE, nel dichiarare conclusa la discussione generale, ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito e comunica, anche a nome del senatore Calderoli, che i relatori non interverranno in sede di replica, riservandosi di formulare le proprie considerazioni in occasione dell'adozione del testo base.

Il senatore BRUNO *(FI-PdL XVII)* auspica che, nel predisporre il testo base, i relatori tengano conto delle molteplici osservazioni critiche formulate nel corso del dibattito, anche al fine di limitare gli interventi in sede emendativa.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)*, dopo aver ribadito che sarebbe stato più utile svolgere le audizioni degli esperti di diritto costituzionale prima dell'adozione del testo base, auspica che i relatori sappiano giungere ad una sintesi equilibrata delle posizioni espresse da tutti i Gruppi parlamentari.

Il relatore CALDEROLI *(LN-Aut)* osserva che, nel corso della discussione, le posizioni dei Gruppi parlamentari sono emerse con sufficiente chiarezza. Sarebbe comunque preferibile procedere alla presentazione del testo base, su cui successivamente i rappresentanti dei Gruppi potranno formulare le proprie osservazioni in vista della sua adozione per il seguito dell'esame.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SEL)*, pur ritenendo comunque utile un ulteriore confronto tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sottolinea che il testo base dovrebbe recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito, e non quelle concordate al di fuori delle sedi parlamentari.

La PRESIDENTE propone quindi che, nella giornata di martedì 6 maggio, i rappresentanti dei Gruppi precisino le rispettive posizioni e in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame, che potrebbe aver luogo in quella stessa giornata, comunque all'esito di determinazioni che saranno assunte da un Ufficio di Presidenza appositamente convocato.

Propone che martedì 6 maggio siano quindi convocate due sedute, una antimeridiana alle ore 11 e una notturna alle ore 20,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commissione che, a seguito di sopravvenuti problemi organizzativi, si rende necessario differire la missione in Libano, già deliberata il 9 ottobre 2013 e che avrebbe dovuto aver luogo nel corso del mese di maggio.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-00867, a firma del senatore Scilipoti e relativa all'emissione di onde elettromagnetiche ed al funzionamento dei satelliti relativi al sistema MUOS, rilevando innanzitutto che, sull'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a fornire maggiore divulgazione delle informazioni, con particolare attenzione ai dati sulle emissioni elettromagnetiche e sulle possibili ricadute sulla salute delle popolazioni coinvolte, da tempo i dicasteri chiamati in causa hanno dimostrato particolare attenzione al problema in parola, fornendo risposta a numerosi atti di sindacato ispettivo sull'argomento e tenendo un atteggiamento collaborativo e trasparente nei confronti della popolazione, delle

autorità locali interessate e dei numerosi parlamentari che hanno visitato il sito.

Non risultano, pertanto, particolari aggiornamenti rispetto alle risposte già rese alle interrogazioni a risposta orale n. 3-00072 (presentata alla Camera dei deputati, a prima firma dell'onorevole Migliore e svolta in data 22 maggio 2013), n. 3-00129 (a prima firma della senatrice Padua, svolta in data 3 luglio 2013) e n. 3-00831 (sempre a prima firma della senatrice Padua, svolta lo scorso 9 ottobre 2013), nonché alle interrogazioni scritte n. 4-00122 (presentata alla Camera ed a prima firma dell'onorevole Palazzotto) e n. 4-00333 (a prima firma del senatore Campanella).

Relativamente alle altre questioni sollevate osserva quindi che non esiste una specifica e diretta competenza del Ministero della difesa e del Ministero della salute in materia di satelliti geostazionari. In ogni caso, la legge 12 luglio 2005, n. 153, recante «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1º agosto 2005, affida all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) il compito di curare l'istituzione e la custodia del Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. La stessa Agenzia, peraltro, ha il compito di comunicare le annotazioni effettuate sul Registro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Replica il senatore SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)* osservando che molte delle questioni sollevate dal suo atto di sindacato ispettivo rimangono aperte. Il sospetto che gli apparati del sistema MUOS possano essere fonte di gravi problematiche, sarebbe infatti confermato sia dalla anomala percentuale di leucemie (circa l'11 per cento in più del normale), riscontrabile nella zona ove essi insistono, sia dal fatto che le stesse autorità americane avrebbero optato per lo spostamento delle apparecchiature a Niscemi proprio in ragione della loro potenziale pericolosità. Sottolinea inoltre la necessità di approfondire debitamente la regolamentazione dello spazio aereo nel quale transitano i satelliti.

L'oratore si sofferma, quindi, sulle problematiche inerenti alla gestione dei velivoli a pilotaggio remoto con uso duale (sia militare che civile). Sembrerebbe, infatti, che tramite la rete satellitare del MUOS sia possibile azionare dei droni tramite un sistema di tipo algoritmico, sul quale la comunità scientifica mondiale si è pronunciata in maniera decisamente critica, soprattutto in relazione alle implicazioni etiche del predetto metodo. Tale aspetto, tuttavia, non sembra approfondito nella risposta poc'anzi resa dal Governo.

Conclude dichiarandosi solo parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1064 (d'iniziativa dei senatori Calderoli e Divina, iscritto all'ordine del giorno e relativo all'equiparazione del monumento «Madonna degli alpini» di San Maurizio di Cervasca ai cimiteri di guerra), il senatore PEGORER *(PD)* propone di udire, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

216ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1464) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il presidente AZZOLLINI *(NCD)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 4, comma 6, relativa alla semplificazione degli adempimenti per il controllo della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili (cosiddetta «smaterializzazione del DURC»).

Per ulteriori rilievi, rinvia alla corrispondente nota del Servizio del bilancio. Ritiene, quindi, si possa esprimere un parere non ostativo che metta in evidenza il presupposto relativo alla congruità della clausola di invarianza citata.

Le senatrici COMAROLI *(LN-Aut)* e BULGARELLI *(M5S)* preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto contrario sulla proposta di parere.

Il presidente AZZOLLINI *(NCD)* propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-

mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 6».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1413) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015***

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La relatrice CHIAVAROLI *(NCD)* ricorda la propria proposta di parere, di carattere non ostativo con alcuni presupposti ed osservazioni, già illustrata nella seduta del 15 aprile scorso.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Sesta votazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

(Votazione svolta. Esito definitivo)

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare che, nella seduta antimeridiana del 24 aprile, soltanto un nominativo ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti in entrambe le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, avverte che si procederà, contestualmente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad una nuova votazione, ai fini dell'individuazione di un ulteriore nominativo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 243 del 2012. Pertanto, ciascun senatore potrà esprimere una sola preferenza e, qualora dovesse essere espresse più di una preferenza, la scheda sarà annullata.

Invita, quindi, i senatori segretari a prendere posto al banco della Presidenza, per coadiuvarlo nelle operazioni di voto.

Si procede alla votazione a cui partecipano i senatori: AZZOLLINI, BERTOROTTA *(M5S)*, BELLOT *(LN-Aut)* (in sostituzione del senatore Bitonci), PICCOLI *(FI-PdL XVII)* (in sostituzione della senatrice Bonfrisco), BROGLIA *(PD)*, Elisa BULGARELLI *(M5S)*, CERONI *(FI-PdL XVII)*, Federica CHIAVAROLI *(NCD)*, Silvana Andreina COMAROLI *(LN-Aut)*, GUALDANI *(NCD)* (in sostituzione del senatore D'Alì), DEL BARBA *(PD)*, FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*, LAI *(PD)*, Linda LANZILLOTTA *(SCpI)*, GAETTI *(M5S)* (in sostituzione della senatrice Lezzi), MALAN *(FI-PdL XVII)*, MANDELLI *(FI-PdL XVII)*, MILO *(GAL)*, SANGALLI *(PD)*, SANTINI *(PD)*, SPOSETTI *(PD)*, URAS *(Misto-SEL)*, VERDUCCI *(PD)* e Magda Angela ZANONI *(PD)*.

Si procede, successivamente, allo spoglio dei voti, al cui esito il PRESIDENTE comunica che Fiorella Kostoris ha ottenuto 18 voti. Sono inoltre risultate sette schede bianche.

Ricorda, quindi, che, per poter procedere alla proclamazione dei nominativi al cui interno i Presidenti di Senato e Camera nomineranno i tre componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, è necessario verificare l'esito della votazione presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.

Il PRESIDENTE, anche in esito allo scrutinio svoltosi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, proclama la nomina, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, della signora Fiorella Kostoris, che ha ottenuto il voto dei due terzi dei componenti di entrambe le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Risultando, pertanto, composta la rosa dei dieci nominativi da sottoporre ai Presidenti delle due Camere, dichiara conclusa la procedura.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 30 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ SETTORE AGRICOLO)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1464) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice Rita GHEDINI *(PD)* ritiene che il decreto-legge in esame debba essere valutato nel più ampio quadro degli interventi dell'Esecutivo in materia di lavoro e di rilancio dell'economia. Il provvedimento d'urgenza costituisce infatti solo la prima tappa di un progetto più ambizioso di trasformazione del mercato del lavoro nazionale, destinato a trovare pieno compimento con il disegno di legge n. 1428 recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro, di cui peraltro la Commissione ha già intrapreso l'esame. Sono inoltre evidenti le ricadute positive sul mercato del lavoro e sull'occupazione delle misure per il rilancio dell'economia reale, contenute nel decreto-legge n. 47 del 2014, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 e nel decreto-legge n. 66 del 2014 recante misure urgenti per la competitività.

Passando al merito, si sofferma sugli articoli 1 e 2, rispettivamente in materia di contratti di lavoro a termine e di contratto di apprendistato.

Per quanto concerne l'articolo 1, osserva come esso intervenga in modo incisivo ed efficace sulla possibilità per le aziende di ricorrere allo strumento del contratto a termine, indubbiamente più tutelante di altre forme di contratto di lavoro, così da assicurare una maggiore continuità lavorativa del dipendente all'interno della stessa impresa. Un giudizio positivo formula con riguardo al principio di precedenza , sul quale si basano le modifiche di cui all'articolo 1.

Infine svolge considerazioni positive sulle modifiche in materia di contratto di apprendistato, che deve costituire il più efficace strumento di accesso dei giovani al mercato del lavoro. Il decreto-legge, da questo punto di vista, reca misure di semplificazione volte proprio a favorire il ricorso a tale forma contrattuale.

A giudizio del senatore ANGIONI *(PD)* il decreto-legge mira, in un contesto di generale ripresa economica, ad allentare i vincoli concernenti la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, nel contemperamento delle esigenze aziendali e dei lavoratori.

Nel merito, si sofferma sulla disciplina in materia di apprendistato, istituto essenziale per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani. In particolare giudica positivamente la previsione per la quale il contratto scritto di apprendistato debba contenere un piano formativo individuale redatto in forma sintetica.

Svolge quindi considerazioni sulle norme in materia di contratto a termine, condividendo le osservazioni svolte dalla senatrice Ghedini.

Ritiene conclusivamente che le modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbiano oggettivamente migliorato il testo originario del decreto-legge.

La senatrice MUNERATO *(LN-Aut)* ritiene che il decreto-legge, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, non rechi misure efficaci in favore dell'occupazione. In particolare, particolarmente criticabili appaiono la riduzione del numero delle proroghe per i contratti a tempo determinato, la previsione della forma scritta sintetica per il piano di formazione nei contratti di apprendistato e la modifica alle quote in materia di assunzione obbligatoria. Tali misure non hanno fatto altro che irrigidire la normativa vigente, disincentivando l'assunzione da parte delle imprese di nuovi lavoratori. Anche a nome del proprio Gruppo osserva come sarebbero state più auspicabili interventi volti a ridurre la pressione fiscale e ad eliminare le difficoltà applicative della cosiddetta «legge Fornero».

Dopo avere espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulle misure di semplificazione di cui all'articolo 4, si sofferma in modo critico sull'articolo 5, nella parte in cui le misure ivi contenute tendono a favorire unicamente le grandi imprese.

Conclude osservando che senza incisive misure a sostegno delle imprese, tra cui la riduzione del cuneo fiscale, non è possibile perseguire l'obiettivo di una riduzione del tasso di disoccupazione del Paese.

A giudizio del senatore LEPRI *(PD)*, il decreto-legge si colloca nel solco di progressivi interventi in materia di occupazione e costituisce solo un punto di partenza per una più ambiziosa trasformazione del mercato del lavoro, da realizzarsi attraverso il disegno di legge delega, già all'esame della Commissione. Più in generale, il decreto-legge si propone l'obiettivo di implementare il ricorso a contratti a tempo determinato, scoraggiando la conclusione di altre forme contrattuali atipiche e meno garantiste e riducendo le principali cause di contenzioso connesse a tale forma contrattuale. Non condivide pertanto le critiche all'articolo 1, con riguardo alla riduzione del numero di proroghe e alla previsione di quote di assunzione obbligatoria, mosse da alcuni membri dell'opposizione. Affronta poi la questione concernente il contratto di apprendistato rilevando che l'obbligatoria stabilizzazione del venti per cento dei lavoratori costituisce un vincolo del tutto ragionevole per le imprese. Più in generale, ritiene che i contratti di apprendistato assicurino, rispetto ad altre fattispecie contrattuali quali tirocini formativi, maggiori garanzie, anche in termini previdenziali, soprattutto per i lavoratori più giovani.

Dopo aver espresso un giudizio favorevole sulle modifiche in materia di contratti di solidarietà conclude osservando che il provvedimento, pur non rappresentando un intervento rivoluzionario, può comunque contribuire positivamente al miglioramento dell'occupazione.

Il senatore Mario MAURO *(PI)* ritiene che la valutazione complessiva degli interventi in materia di lavoro non possa prescindere da una grave circostanza: il costante pericolo al quale sono esposti coloro che direttamente si adoperano per intervenire e migliorare, anche con misure da taluni ritenute criticabili, la legislazione in materia di lavoro ed occupazione. In nessun altro paese europeo si sono verificati, come in Italia, ancora recentemente, drammatici episodi di cronaca sfociati nella violenta uccisione di giuslavoristi.

Il relatore ICHINO *(SCpI)* fornisce quindi alla senatrice BENCINI *(Misto)* taluni chiarimenti in ordine al contratto di apprendistato.

Il presidente SACCONI avverte che, come deliberato nella seduta di ieri, nella seduta pomeridiana di oggi si concluderà la discussione generale sul provvedimento e avranno luogo le repliche del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

72ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1464) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice PARENTE *(PD)* richiama la caratteristica fondamentale del decreto-legge, che rappresenta un intervento puntuale su alcune regole del mercato del lavoro. Ritiene, infatti, necessario considerare il provvedimento in discussione come primo elemento di un più ampio percorso, che troverà la sua sede più completa nel disegno di legge delega già in esame presso la Commissione. Tra i temi che andranno senz'altro affrontati, vi sono la riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per l'impiego, ma anche la semplificazione delle procedure e il miglioramento degli strumenti di sostegno al reddito. Vede, quindi, nella delega legislativa il principale strumento per una complessiva modernizzazione del mercato del lavoro in Italia. Analogamente, l'intervento del Governo che – tramite il decreto-legge n. 66 del 2014 – ha consentito un primo alleggerimento della tassazione sul lavoro deve essere apprezzato come primo passo verso un modello di imposizione fiscale più adeguato a sostenere la ripresa dell'occupazione. Rispetto al provvedimento oggi in discussione, invece, ricorda come la più amplia facoltà di proroga dei contratti a tempo determinato abbia lo scopo di moltiplicare le opportunità di impiego, senza che ciò ponga alcun problema di compatibilità con le norme europee, come da taluno paventato.

Sottolinea che il tema della sanzione pecuniaria per i casi di superamento del limite ai contratti a tempo determinato sarà oggetto di adeguato affinamento e considera, d'altro canto, utile una correzione che favorisca il rafforzamento del diritto di precedenza nell'assunzione per i dipendenti titolari di contratti a termine. Attira l'attenzione della Commissione sui ri-

levanti costi per lo Stato degli incentivi all'apprendistato, in una situazione nella quale, però, solo una modesta percentuale dei rapporti di lavoro così instaurati giunge a stabilizzazione: occorre, dunque, riflettere sulla possibilità di spostare l'incentivazione al momento dell'assunzione definitiva. Anche il tema della formazione al lavoro, curata su base regionale, andrà adeguatamente affrontato in considerazione dei limiti finora emersi.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SEL)* critica l'impostazione del decreto-legge, che ritiene del tutto superato e forse più aderente ai principi della Carta del lavoro del 1927 che non a quelli di una moderna legislazione sociale. Trova incomprensibile e preoccupante l'assenza di attenzione per il punto di vista del lavoratore e per la garanzia della sua dignità, in aperto contrasto con lo spirito della nostra Costituzione. In particolare, ritiene che all'interno del decreto manchino del tutto misure di tutela della posizione del lavoratore e di sostegno al reddito nell'ambito delle crisi aziendali e dei processi di riduzione del personale. Lamenta che, nei diffusi processi di delocalizzazione, siano principalmente i lavoratori a soffrire e a difendere le produzioni, mentre taluni imprenditori risultano indifferenti alla dislocazione delle attività produttive e ai livelli di occupazione.

Il presidente SACCONI interviene incidentalmente per ricordare al senatore Barozzino che, al contrario, vi sono numerosi casi di imprenditori estremamente sensibili al profilo umano dell'azienda e che tra gli episodi di tragico suicidio di titolari di impresa si contano diverse situazioni nelle quali l'imprenditore è arrivato all'estremo sacrificio per la sofferenza indotta dalla necessità di ridurre il personale in modo drastico.

La senatrice CATALFO *(M5S)* esprime il proprio disappunto per le dichiarazioni programmatiche degli esponenti dei partiti di maggioranza nel dibattito in corso, che seguono, peraltro, la completa disattenzione delle medesime forze per le proposte offerte dal Movimento 5 Stelle al dibattito nel corso del primo anno di legislatura in materia di lavoro. Il decreto-legge in discussione appare inefficace per lo sviluppo del mercato del lavoro e, anzi, a suo avviso, produrrà nuova precarietà. Per altro verso, non appare utile nemmeno agli interessi dell'impresa. Le nuove norme in tema di contratti a termine violano lo spirito dell'accordo europeo tra le parti sociali ed anche il dettato della giurisprudenza costituzionale, entrambi fermi nel prescrivere limiti contro l'abuso di tale forma contrattuale. Anche il limite del 20 per cento, fissato nel rapporto tra contratti a tempo determinato e indeterminato, appare poco chiaro e non utile ad una ripresa dell'occupazione. Analoga preoccupazione esprime a proposito dell'apprendistato, dal momento che il decreto elide sostanzialmente l'obbligo di approntare un adeguato piano formativo, mentre il contratto in questione ha come propria causa principale quella dell'acquisizione di competenze professionali. Preannuncia, in conclusione, una serie di propo-

ste emendative volte a migliorare la qualità del testo del provvedimento ed invita i Gruppi della maggioranza a considerarle senza pregiudizi di parte.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replicando agli intervenuti, il relatore ICHINO *(SCpI)* invita a limitare le notazioni critiche al provvedimento riferite alla sola possibilità astratta di fare di più per il mercato del lavoro. Ritiene, infatti, che nessuna leva sia da sola decisiva, ma che valga la pena di sfruttare ogni piccolo strumento per favorire e rafforzare la ripresa dell'economia e dell'occupazione. Considera evidentemente molto più rilevante l'occasione della legge delega pendente presso la Commissione, ed invita quindi a considerare entrambi i provvedimenti per pianificare un intervento adeguatamente ampio sulle norme lavoristiche. A questo proposito, ricorda che le tutele dei lavoratori oggi previste sono ancorate ad una visione della vita professionale propria degli anni sessanta, epoca in cui si trattava di garantire solamente l'ingresso e la stabile permanenza del lavoratore nell'impresa. Oggi, per contro, alle imprese è richiesta una flessibilità enormemente superiore ed i cicli di produzione e di innovazione sono incomparabilmente diversi rispetto a quelli di un quarantennio addietro. È evidente, dunque, come la tutela del lavoratore vada modernizzata, tenendo conto del fatto che è divenuto del tutto normale prevedere svariati passaggi di lavoro o di azienda nel corso della vita lavorativa di ciascuno. Il decreto in conversione ha il solo limitato obiettivo di rimuovere alcuni puntuali ostacoli all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, consentendo al contempo alle aziende di cogliere ogni opportunità, anche incerta o temporanea, che si affacci in questo periodo di debole ripresa. Il fine ultimo dell'intervento è quello, dunque, di sostenere in modo complessivo ed organico la crescita dell'economia reale. Analogo ragionamento vale, a suo parere, per l'attrazione di investimenti stranieri: un mercato del lavoro più efficiente è cruciale per l'attrattività del Paese, esattamente come il costo dell'energia o l'efficienza della pubblica amministrazione o del sistema giudiziario. Conviene con i senatori che hanno criticato l'insufficienza del decreto-legge per garantire un miglioramento degli ammortizzatori sociali o dei servizi all'impiego: temi così complessi meritano peraltro una disciplina ragionata ed articolata, che si svolgerà nell'alveo della delega legislativa in discussione. Sul tema dei limiti ai contratti a termine, considera improprio il rilievo di incompatibilità con la norma europea, dal momento che la direttiva dell'Unione richiede l'apposizione di un solo limite cronologico o quantitativo al rinnovo dei contratti, mentre il provvedimento del Governo contingenta l'utilizzo dello strumento sia nell'uno che nell'altro senso. Anche il riferimento alla sentenza n. 41 del 2000 della Corte costituzionale non appare conferente, dal momento che tale decisione censurava una proposta referendaria atta a rimuovere qualsiasi limite alla stipulazione di contratti a termine. Aggiunge un proprio invito ad intervenire anche sulla flessibilità del contratto a tempo indeterminato nella sua fase iniziale, così da garantire una maggiore equità tra le condizione dei diversi

lavoratori. Ulteriori correzioni potrebbero riguardare il caso dei contratti di ricerca a tempo determinato ed il già ricordato profilo delle sanzioni per la violazione del limite alla successione di contratti a termine.

Il sottosegretario BOBBA preannuncia che svolgerà un breve intervento di replica, anche in considerazione del fatto che molti punti sono stati affrontati in modo condivisibile da parte del relatore. Ricorda, anche per parte sua, che il provvedimento oggi in esame ha le caratteristiche proprie del decreto-legge e che, quindi, necessariamente si è limitato a correzioni puntuali dell'attuale normativa, mentre riforme più ampie dovranno trovare collocazione nell'ambito della delega legislativa, il cui *iter* è già stato avviato. Le modifiche introdotte con il decreto sono accomunate dalla necessità ed urgenza di rimuovere gli ostacoli più evidenti all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro: oggi è evidente che i contratti a termine sono eccessivamente brevi per consentire alle imprese di cogliere le opportunità produttive, ancorché circoscritte nell'ambito o nel tempo. L'obiettivo del Governo è quello di garantire opportunità di lavoro più durature di quelle attuali e, al contempo, di generare un effetto di spiazzamento rispetto a forme contrattuali meno tutelate dal punto di vista del lavoratore, quali, ad esempio, la partita IVA, l'associazione in partecipazione o il tirocinio. Invita a non cedere a visioni criminalizzanti di alcune norme, come quella espressa da coloro che ritengono che il prolungamento dei contratti a termine risponda ad un omaggio ai presunti interessi di taluni imprenditori o agenzie per l'impiego interinale. Condivide la prospettiva espressa dal relatore di alcuni possibili circoscritti interventi correttivi, invitando, al contempo, a non stravolgere l'impianto e l'intento del provvedimento, anche in considerazione del breve tempo rimasto per la sua conversione.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti gli intervenuti nel dibattito e ricorda che i lavori della Commissione proseguiranno con l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per venerdì 2 maggio ale ore 12. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti scade venerdì 2 alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 30 aprile 2014

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

21ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla» (COM (2014) 154 definitivo) (n. 26): remissione alla sede plenaria

Plenaria

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1464) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame . Parere favorevole)

La senatrice Rita GHEDINI *(PD)*, relatrice, passa ad illustrare il provvedimento in titolo, rammentando di aver già svolto una sua istruttoria in sede di Sottocommissione pareri (fase discendente), nella seduta che ha avuto luogo ieri, ove si è ritenuto, peraltro, di procedere alla remissione del medesimo nella sede plenaria della Commissione, considerato il rilievo della materia in esso trattata.

Successivamente, concentra la sua attenzione, in particolare, sui profili che toccano la disciplina dell'Unione europea, ovvero i contratti di lavoro a termine e i contratti di apprendistato (articoli da 1 a 2-*bis)*.

Dà, quindi, lettura di un conferente schema di parere favorevole per la Commissione di merito, che sottopone ai Commissari.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* illustra, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, una proposta di parere alternativo, che mette in rilievo le non poche inadeguatezze contenute, a suo avviso, del decreto-legge del Governo.

Seguono, quindi, gli interventi dei senatori URAS *(Misto-SEL)*, PICCOLI *(FI-PdL XVII)*, MUSSINI *(Misto)* e CANDIANI *(LN-Aut)*, che, in rappresentanza dei rispettivi Gruppi parlamentari, dichiarano il voto contrario avuto riguardo alla bozza di parere presentata dalla relatrice Ghedini.

Successivamente, il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole come illustrato dalla relatrice Ghedini, che è approvato dalla Commissione.

Conseguentemente, la bozza di parere alternativa viene allegata al resoconto dell'odierna seduta.

AFFARI ASSEGNATI

Il Programma di lavoro della Commissione per il 2014 e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2014) e i loro risvolti sulla politica europea dell'Italia (n. 227)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc*. XXIV, n. 29)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il relatore COCIANCICH *(PD)* dà lettura di uno schema riformulato di risoluzione, che tiene conto, in modo puntuale, dei diversi suggerimenti enucleati, nel corso della discussione generale, dai colleghi senatori, che ringrazia per il loro contributo.

Con riferimento, inoltre, alla trattativa transatlantica in corso in materia commerciale, approfitta della presenza del rappresentante del Governo per chiedere lumi circa l'opportunità della riservatezza di tali negoziati.

La senatrice FISSORE *(PD)*, ribadisce quanto già detto circa l'opzione di innalzare la quota del cofinanziamento europeo, dall'attuale 80 per cento fino, ad esempio, al 90-95 per cento, dal momento che non è possibile, come noto, scomputare, dal Patto di stabilità interno, la quota di cofinanziamento nazionale.

Inoltre, se si vuole veramente rimuovere quello che può essere considerato un vero e proprio deterrente per le imprese nell'impiego dei fondi europei, dovrebbe essere abolito l'obbligo di fideiussione sui progetti che ricevono i finanziamenti UE.

Seguono brevi interventi della senatrice MUSSINI *(Misto)*, che esprime alcune considerazioni critiche, in particolare sulla parte del documento che si pronuncia in merito all'Expo 2015, e del senatore PICCOLI *(FI-PdL XVII), il quale invita a valutare con il beneficio dell'inventario le affermazioni che, nella bozza di risoluzione, prefigurano il prossimo mandato del Parlamento europeo come una sorta di «legislatura della crescita», imperniata sugli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020.*

Interviene, quindi, il sottosegretario GOZI, il quale, oltre a complimentarsi con il relatore, fa notare come, oggettivamente, la risoluzione in disamina, si atteggi, per il dettaglio e l'ampiezza dei temi trattati, come atto contenente utili indicazioni circa le priorità per l'Italia in vista del prossimo semestre di Presidenza dell'Unione europea.

Si sofferma, quindi, su alcune importanti problematiche, cui la bozza di risoluzione fa riferimento, quali, ad esempio, l'auspicata adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, per cui promette un forte impegno da parte dell'Esecutivo, e l'implementazione, «strategica» per l'Italia, del pacchetto di misure in materia di sicurezza e giustizia, cosiddetto «post Stoccolma».

Accoglie, inoltre, con favore la menzione che preconizza una adeguata *governance* sociale – accanto a quella, più tradizionale, economica e finanziaria –quale idonea linea di azione da incentivare allo scopo di assicurare un minor disequilibrio dei processi macroeconomici che da anni ormai gravano negativamente sulla vita dei cittadini europei.

Quanto alla *vaexata questio* dell'utilizzo dei fondi strutturali, esprime il convincimento di agire prevalentemente sulla via di una maggiore efficienza dei loro meccanismi di impiego.

Il PRESIDENTE, quindi, ringrazia il rappresentante del Governo per il prezioso contributo offerto alla discussione della Commissione e, dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette ai voti la proposta di risoluzione del relatore.

La Commissione approva.

Sottopone, infine, l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del Regolamento, al Presidente del Senato, di porre all'attenzione dell'Assemblea la suddetta risoluzione, al fine di addivenire ad un proficuo dibattito sui principali temi della politica europea dell'Italia, in prossimità delle elezioni al Parlamento europeo, che avranno luogo, come noto, il 25 maggio 2014.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1464

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a termine e di contratti di apprendistato (articoli da 1 a 2-*bis)*, reca alcune norme in materia di servizi per l'impiego (articolo 3), prevede la costituzione di un sistema telematico di verifica della regolarità contributiva delle imprese (articolo 4) e pone alcune modifiche alla disciplina dei contratti di solidarietà (articolo 5);

considerato, in particolare, che l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina generale del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, prevedendo al comma 1, lettera *a)*, l'estensione della possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche senza l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che li giustifichino rispetto alla regola del tempo indeterminato, e introducendo, dall'altro lato, il limite di durata complessiva non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché il numero complessivo massimo di contratti a tempo determinato, stipulati da ciascun datore di lavoro, non eccedente il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione;

considerato che il medesimo articolo 1, alla lettera *b)* del comma 1, amplia da 1 a 5 il numero di possibili proroghe (con il consenso del lavoratore) del contratto a termine, nell'ambito della durata massima di tre anni del rapporto di lavoro a tempo determinato, e sopprime, anche in questo contesto, il requisito della sussistenza di ragioni oggettive di proroga;

ricordato, al riguardo, che la direttiva 1999/70/CE rende giuridicamente vincolante l'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il quale, alla clausola n. 5, dispone che «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: *a)* ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; *b)* la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; *c)* il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti»;

ricordato, al riguardo, che, secondo l'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, «le parti firmatarie dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori» e che ciò è sancito anche dall'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 386, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, ed è riaffermato all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione;

rilevato, pertanto, che la direttiva1999/70/CE, come interpretata dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia UE, obbliga gli Stati membri a prevedere almeno una delle tre misure citate nell'Accordo quadro, finalizzate alla prevenzione del utilizzo abusivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, consentendo inoltre di stabilire liberamente i limiti quantitativi e di merito di tali misure, e che il decreto-legge in conversione si pone in linea con il predetto obbligo, prevedendo sia il limite complessivo di trentasei mesi per l'insieme delle proroghe dei contratti a termine, sia il limite massimo del 20 per cento di rapporti di lavoro a termine in ciascuna azienda;

considerato che l'articolo 2 del decreto-legge in conversione reca modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato e in particolare, al comma 1, lettera *a)*, prevede, per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti, l'obbligo di assumere a tempo indeterminato almeno il 20 percento degli apprendisti dipendenti, come condizione per poter assumere nuovi apprendisti;

rilevato, al riguardo, che il decreto legislativo n. 368 del 2001, che recepisce la predetta direttiva 1999/70/UE, stabilisce – in linea con la facoltà prevista dalla clausola n. 2 dell'Accordo quadro – che i contratti di formazione e lavoro e i contratti di apprendistato sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sul lavoro a tempo determinato;

considerato che alla lettera *c)* del medesimo comma 1 dell'articolo 2 si prevede che l'obbligo di integrare la formazione professionalizzante e di mestiere con la «offerta formativa pubblica» «finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali» venga meno qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni, le relative modalità di fruizione (ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014);

ricordato, infine, che in base al regolamento (CE) n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, gli aiuti alla formazione e gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle piccole e medie imprese possono essere concessi, a determinate condizioni, senza la preventiva notifica alla Commissione europea, si sottolinea che la formazione deve essere erogata in modo accertabile, al fine di non far ricadere il relativo sgravio contributivo nell'ambito del divieto agli aiuti di Stato,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE BOTTICI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1464

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che

l'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2014 interviene in modo rilevante sul decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368 recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;

si abroga parte dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 con cui si prevedeva che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato fosse consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

nei considerata alla direttiva 1999/70/Ce si afferma che le parti contraenti dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato hanno «espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato»;

la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito alle misure di prevenzione degli abusi stabilisce che gli Stati membri previa, consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative alle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, alla durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e al numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti;

il decreto-legge 34 del 2014 privando il contratto a tempo determinato della cosiddetta «causalità» consente al datore di lavoro di poter instaurare sempre rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale in palese contrasto con la clausola sopra richiamata e creando un sistema in cui, a dispetto della previsione per cui i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, il nuovo mercato del lavoro pensato dal Legislatore italiano preferisca di norma il contratto a termine, rendendo quello a tempo indeterminato una mera eccezione;

la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2000 sul giudizio di ammissibilità di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18

aprile 1962, n. 230 recante «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» e successive modificazioni relativamente all'attuazione della direttiva 1999/70/Ce ha affermato che la direttiva recependo l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato richiede che «il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico». La Corte sottolinea che la stessa direttiva nel contempo dispone che gli Stati membri, nella loro legislazione interna, debbano prevedere una normativa «diretta ad evitare l'abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l'adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obbiettive che giustifichino la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi, ed il numero di rinnovi possibili; nonché a stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi successivi e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato»;

la Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 23 aprile 2009 sui procedimenti riuniti C-378/07 e C-380/07 relativa alla legge greca sui contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione privi di «ragioni obiettive» ha affermato che una «siffatta disposizione, di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l'esistenza di fattori oggettivi relativi alle peculiarità dell'attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e, pertanto, non è compatibile con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro»;

il decreto-legge n. 34 del 2014 interviene anche sulla normativa dell'apprendistato modificando il decreto legislativo del 14 settembre 2011, n. 167 procedendo all'abrogazione di tutte le previsioni in ordine alla successiva stabilizzazione del rapporto lavorativo, ma non intervenendo sul regime contributivo agevolato disciplinato dall'articolo 1, comma 773 della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, e dall'articolo 22 della legge n. 183 del 2011, legge di stabilità 2012;

nella decisione 2000/128/CE dell'11 maggio 1999, la Commissione Europea aveva valutato come incompatibili con il mercato comune gli sgravi fiscali e contributivi alle aziende per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro, previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94 e concessi dal novembre 1995 che potevano configurarsi quali aiuti di stato in violazione dell'*ex* articolo 88 paragrafo 3 del Trattato in quanto non destinati «alla creazione netta di posti di lavoro»;

nella decisione sopra citata, la Commissione constata che «solamente gli aiuti alle imprese destinati alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che rispettano l'obbligo di realizzare un aumento di posti rispetto alla media dei posti esistenti nelle imprese nel periodo precedente la trasformazione sono compatibili con il mercato comune»;

la nuova normativa sul contratto di apprendistato così come risultante dalle modifiche del decreto-legge n. 34 del 2014 potrebbe determinare una possibile violazione dell'articolo 107 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione Europea e attivare i meccanismi di controllo e sanzione della Commissione Europea di cui al successivo articolo 108;

rispetto ai profili di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea esprime parere contrario.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 227 (*Doc.* XXIV, n. 29)

La 14ª Commissione permanente, esaminati i documenti in titolo,

considerate, in particolare, le audizioni informali di approfondimento, in cui sono stati ascoltati il Presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo (17 dicembre 2013), le principali organizzazioni sindacali (21 gennaio 2014), le principali associazioni di categoria del settore agroalimentare (11 febbraio 2014), il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei consigli regionali (4 marzo 2014), esperti in materia di brevetti (1º aprile 2014) e Rete Imprese Italia (8 aprile 2014);

considerati i pareri espressi sul Programma della Commissione europea da parte delle Commissioni Affari costituzionali (3 dicembre 2013) e Affari esteri (12 febbraio 2014) del Senato, nonché sulla Relazione programmatica del Governo da parte delle Commissioni Istruzione (4 marzo 2014), Agricoltura (19 marzo 2014), Affari esteri (16 aprile 2014) e Difesa (16 aprile 2014) del Senato;

considerata la stretta correlazione materiale sussistente tra i documenti programmatici in titolo e l'affare assegnato n. 270 sulla Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del secondo semestre 2014,

ritiene il Programma della Commissione europea carente dal punto di vista dell'incisività nel tratteggiare quei profondi e attesi cambiamenti di indirizzo nella *governance* europea, necessari ad individuare le essenziali misure finalizzate alla crescita e alla riduzione della disoccupazione, soprattutto quella giovanile, favorendo investimenti per il rilancio dell'economia, sia dal lato della domanda interna, sia dal lato dell'offerta, anche per mezzo di una poderosa azione di semplificazione normativa in tutti i possibili ambiti di azione;

apprezza l'impostazione della Relazione programmatica del Governo, incentrata anzitutto sul tema della ripresa e dell'occupazione, in vista anche della nuova legislatura parlamentare europea, che avrà avvio dopo le elezioni del 25 maggio 2014, e che tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020, dovrà certamente affermarsi quale «legislatura della crescita», in particolare e innanzitutto prevedendo efficaci iniziative nell'ambito delle politiche industriali e di finanziamento alle piccole e medie imprese;

in riferimento al tema dei diritti fondamentali, ritiene si debba procedere rapidamente verso la piena adesione dell'Unione europea al sistema della CEDU, così completando – e ulteriormente rafforzando – la

già avanzata tutela dei diritti fondamentali garantita ai cittadini europei dalle Costituzioni nazionali, dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione EDU;

per quanto riguarda i temi della giustizia, invita il Governo a seguire con attenzione le procedure di approvazione, da parte del Consiglio europeo di giugno 2014, delle linee guida strategiche «post Stoccolma», trattandosi della prima applicazione dell'articolo 68 del TFUE, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza del massimo coinvolgimento possibile dei parlamenti nazionali, ai quali – peraltro – il successivo articolo 69 TFUE affida un ruolo di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà;

in tale contesto, ritiene necessario che si continui nel processo di elaborazione di un sistema comune di regole per il diritto e la procedura penale, dando coerente implementazione alle nuovi basi giuridiche degli articoli 82 e 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritiene inoltre opportuno avanzare nell'implementazione di una normativa sulla tutela dei dati personali nell'ambito informatico, a tutela della sicurezza dei cittadini, ma anche al fine di ottenere benefici in termini economici, quantificabili, secondo la Commissione europea, in più di due miliardi di euro l'anno;

al fine di combattere con maggiore efficacia le frodi comunitarie, ritiene opportuno sostenere la proposta legislativa sul Procuratore europeo, a seguito della quale 14 Camere di Parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione europea pareri motivati in cui sono stati sollevati dubbi sulla sua conformità al principio di sussidiarietà, ma le cui argomentazioni la Commissione europea ha respinto, con comunicazione COM(2013) 851, del 27 novembre 2013, ribadendone la conformità al medesimo principio sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. Per tali ragioni invita il Governo ad adoperarsi per il raggiungimento di un accordo e, nel caso in cui non si riesca a raggiungere l'unanimità richiesta dall'articolo 86 del TFUE ai fini dell'approvazione della proposta, a valutare l'opportunità di procedere alla cooperazione rafforzata prevista dallo stesso articolo;

nel percorso di allargamento dell'Unione, ribadisce l'attenzione verso i Paesi dei Balcani occidentali e la prospettiva euromediterranea che costituisce un orizzonte fondamentale per l'Unione europea, necessario per il consolidamento delle prospettive di sviluppo dell'area e per consentire che il tema della pressione migratoria sui Paesi europei del Mediterraneo, troppo spesso lasciati soli a fronteggiare le ondate di sbarchi e le situazioni emergenziali ad esse connesse, possa essere affrontato in un'ottica europea, in base ai principi di solidarietà e di condivisione della responsabilità tra tutti gli Stati membri;

in relazione al processo di allargamento dell'Unione, ribadisce l'importanza della Turchia sul piano economico e strategico, soprattutto nel suo ruolo di elemento di stabilità e per l'equilibrio geopolitico dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, invitando il Governo a portare avanti i negoziati sul maggior numero possibile di capitoli nel corso

del 2014, e facendosi parte attiva nel promuovere lo sblocco dei capitoli bloccati da alcuni Stati membri, anche in relazione alla necessità di risolvere la questione della parte occupata dell'Isola di Cipro;

riguardo alla strategia dell'Unione sull'allargamento, esprime al contempo apprezzamento e preoccupazione per le misure volte al rafforzamento della *governance* economica, in base alle quali si richiede ai Paesi interessati la predisposizione di una strategia di riforma economica che comprenda l'esistente programma macroeconomico e di bilancio e un nuovo programma per le riforme strutturali e la competitività. Ciò può rappresentare un esercizio utile nel processo di trasformazione di tali Paesi in economie di mercato funzionanti, aspetto questo che rappresenta un criterio fondamentale nella prospettiva dell'adesione. Tuttavia, il fatto che il processo di rafforzamento della *governance* debba tradursi in raccomandazioni specifiche per Paese, sul modello di quelle previste all'interno del Semestre europeo, rischia di creare una inopportuna sovrapposizione con le tradizionali modalità di conduzione dei negoziati (che già includono una serie di capitoli relativi alla stabilità economica e alle riforme strutturali) e così venire percepito come un'intrusione indebita e tale da rafforzare gli orientamenti anti-europeisti già presenti, in forma più o meno accentuata, in tutti i Paesi interessati;

ribadisce l'esigenza che la politica europea in materia di difesa proceda decisamente verso l'obiettivo di una chiara strategia di integrazione e di convergenza delle politiche e degli investimenti, e di miglioramento della complementarietà e interoperabilità delle Forze armate europee, soprattutto attraverso l'implementazione e lo sviluppo di programmi comuni o europei, anche cofinanziati dalla stessa Unione europea, con particolare riguardo alle tecnologie *dual use*, e alla promozione di un maggior collegamento funzionale tra la ricerca e la tecnologia industriale e le capacità operative della sicurezza e della difesa, sostenendo, inoltre, le piccole e medie imprese, anche tramite lo sviluppo di strumenti per la *partnership* di *cluster* di imprese, creando così le condizioni per il rafforzamento della dorsale tecnologica europea e delle filiere industriali comunitarie, come affermato nel Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013;

ancora in materia di politica di difesa, ribadisce l'opportunità di procedere verso l'obiettivo del rafforzamento del partenariato strategico con la NATO, l'aumento delle capacità di intervento rapido in risposta alle crisi (con particolare riferimento agli *EU Battlegroups)* e l'elaborazione di una strategia comune di sicurezza marittima, in termini di interoperabilità delle forze e di capacità di risposta collettiva – con particolare riguardo alle operazioni di ricerca e soccorso dei migranti, di sorveglianza delle frontiere e delle attività di lotta contro la tratta ed il traffico di esseri umani – tramite la stesura di un *Action Plan*, da concludersi entro il semestre di Presidenza italiana dell'UE;

in riferimento alla situazione economica generale dell'Unione europea, ritiene che debbano essere attivati tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento comunitario per promuovere un *«new deal»* europeo, che – pur nel mantenimento del doveroso rispetto dei vincoli di bilancio – ri-

sponda ai fenomeni recessivi registrati in molti Stati membri ed acuitisi dall'attivazione contemporanea di politiche di austerità e di rigore negli Stati dell'area del Mediterraneo, tenendo a riferimento anche le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo, del 13 marzo 2014, su aspetti occupazionali e sociali del ruolo e delle attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai Paesi dell'area dell'euro oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico (P7'TA(2014)0239), in particolare in materia di mantenimento delle norme di protezione sociale, istruzione, contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, politiche di sostegno all'occupazione dei giovani, flessisicurezza, sostegno all'economia reale;

ritiene essenziale che nella gestione dei fondi europei si compia un passo decisivo nella direzione dell'efficacia, attraverso un maggior grado di coordinamento strategico e di concentrazione su progetti sinergici e strutturalmente incisivi, e attraverso un rafforzamento della fase programmatica e di quella di verifica dei risultati da raggiungere;

a tale riguardo, evidenzia che il recente esame della bozza di Accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (Atto del Governo n. 86) ha fatto emergere una serie di rilevanti criticità nella capacità amministrativa del nostro Paese di gestione dei fondi strutturali, storicamente fonte di debolezza del sistema italiano. Una più rigorosa formulazione dell'Accordo, rispettosa delle regole previste in sede europea, consentirebbe all'Italia di avere maggiore forza contrattuale per chiedere l'applicazione della clausola di flessibilità sugli investimenti pubblici produttivi, associata come detto anche ai fondi della programmazione 2014-2020. In tale prospettiva, invita il Governo a valutare l'opportunità di proporre una legge organica che agevoli il percorso amministrativo summenzionato, disciplinando l'intera procedura interna, oltre ai soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità, del processo di utilizzazione delle risorse dei fondi strutturali e degli altri fondi dell'Unione europea. Un unico testo sarebbe maggiormente comprensibile da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei fondi europei;

invita il Governo ad adoperarsi perché le condizioni di flessibilità al Patto di stabilità e crescita, illustrate dal Commissario agli affari economici e monetari nella sua lettera del 3 luglio 2013, finalizzate al rilancio degli investimenti pubblici produttivi, siano rivisitate in modo tale che l'utilizzo delle risorse impegnate a titolo di cofinanziamento nazionale non sia considerato ai fini del computo della deviazione dall'obiettivo di medio termine. In tal senso si sono espressi anche gli enti territoriali, mediante deliberazioni dei propri organi istituzionali, tra cui, per esempio, la risoluzione n. 3988, del 3 giugno 2013, dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna;

in riferimento all'esigenza di facilitare l'accesso delle imprese al finanziamento dei fondi strutturali europei, invita il Governo a valutare ogni utile azione diretta ad aumentare la quota di cofinanziamento europeo, anche per ridurre l'incidenza del vincolo del Patto di stabilità interno,

nonché a promuovere un ampliamento – limitato alle regioni dell'obiettivo «convergenza» – del tetto massimo degli aiuti cosiddetti «*de minimis*» e ad eliminare il requisito, non previsto dalla normativa europea, di una fidejussione bancaria per ottenere l'anticipazione del cofinanziamento;

ribadisce l'esigenza di procedere decisamente, durante il semestre italiano di Presidenza dell'UE, verso la compiuta realizzazione dell'Unione bancaria, e la regolamentazione del settore bancario e finanziario, per consentire una stabilità finanziaria nel lungo periodo, e in particolare che si giunga entro il 2014 all'approvazione del Fondo unico di risoluzione bancaria;

parallelamente all'Unione bancaria, ritiene opportuno che il Governo continui a perseguire la prospettiva della realizzazione di un'integrazione fiscale, con una rafforzamento della lotta all'evasione fiscale e l'emissione di *project bond* per il finanziamento di progetti infrastrutturali quali le reti trans-europee dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

in relazione ad una futura capacità fiscale autonoma dell'area dell'euro, invita il Governo a continuare a sostenere la prospettiva di una mutualizzazione, a livello europeo, del debito pubblico degli Stati, attraverso l'istituzione del cosiddetto «*debt redemption fund*», oggetto del rapporto finale del Gruppo di esperti, presentato il 31 marzo 2014, nonché la possibile emissione congiunta di titoli obbligazionari europei «*eurobills*» per il finanziamento delle politiche europee. Le prospettive interenti a tali proposte andrebbero adeguatamente affrontate in sede nazionale con il pieno coinvolgimento del Parlamento;

con riferimento al ricorso dell'Alta Corte tedesca, alla Corte di giustizia europea, sulla legittimità del piano OMT *(Outright monetary transactions)*, finora mai attivato, che consente alla BCE di acquistare, sul mercato secondario, titoli pubblici di Paesi in difficoltà in cambio dell'adozione di un programma di riforme economiche, invita il Governo a valutare l'opportunità che l'Italia si costituisca in giudizio per sostenere la legittimità del piano;

valuta positivamente le priorità espresse dal Governo nella realizzazione della strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione, e la volontà di rafforzare il sistema europeo della ricerca, attraverso sinergie tra i finanziamenti previsti nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, del piano nazionale di ricerca e dei fondi strutturali europei;

nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, ritiene essenziale anche rafforzare le sinergie tra ricerca di base e innovazione industriale, per trasformare le invenzioni in prodotti commerciali capaci di affrontare la concorrenza globale. Ritiene inoltre necessario e associare le azioni di innovazione alla concreta attuazione dell'Agenda digitale sia in relazione all'ammodernamento della PA ed alle forme di scambio dati ad essa collegati nell'interlocuzione con cittadini ed imprese, sia con riferimento all'utilizzo diffuso di tecnologie *smart* a supporto di servizi pubblici ed attività sociali, sia all'applicazione delle nuove tecnologie all'ambiente ed alle misure volte alla sua tutela al suo mantenimento. In tal senso l'attua-

zione dell'Agenda digitale diviene uno dei pilastri della *green economy* (in prospettiva anche dell'anno europeo dell'economia verde) quale fonte di sviluppo e di competitività del sistema economico. Ritiene altresì necessario l'avvio di azioni volte alla creazione di competenze digitali strettamente connesse con lo sviluppo dell'Agenda e con la creazione di nuova occupazione qualificata;

in materia di politiche industriali, invita a coordinare gli interventi dell'Unione con le specifiche disposizioni dei Trattati relative alla materia della concorrenza. Queste ultime, in particolare, dovrebbero essere interpretate alla luce della dimensione globale dei mercati di riferimento, che è completamente differente rispetto alla situazione esistente nelle prime fasi del progetto europeo. La considerazione solo europea dei mercati di riferimento rischia invero di determinare una perdita di competitività delle industrie europee rispetto a quelle operanti sui mercati globali, specie qualora le prime abbiano assunto una dimensione ritenuta ostativa alla piena espressione del principio della libera concorrenza in ambito comunitario ed abbiano così, su richiesta delle istituzioni dell'Unione, dovuto effettuare operazioni di ridimensionamento;

in riferimento all'internazionalizzazione delle imprese dell'Unione, invita il Governo a continuare la promozione degli accordi di libero scambio sia nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio che a livello bilaterale, come ad esempio il TTIP con gli USA, in relazione ai quali ottenere la possibilità di accedere ai contenuti negoziali, per poterli valutare con attenzione, affinché siano assicurate condizioni di parità nei mercati terzi, la difesa degli interessi europei e nazionali, nonché vengano promosse forme di concorrenza leale attraverso la lotta alla contraffazione;

in riferimento al quadro normativo e all'ambiente imprenditoriale, invita a valutare tutte le opportune iniziative in tema di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione prima che essa sia adottata, integrando obbligatoriamente nell'*iter* legislativo, quale condizione di procedibilità dello stesso, la valutazione di impatto delle proposte normative, comprensiva delle «prove di concorrenzialità» e della «valutazione dei costi cumulativi». Invita, inoltre, ad inserire nei procedimenti decisionali, il cosiddetto «test PMI», per tale intendendosi un'analisi attenta volta a far sì che gli impatti sulle piccole e medie imprese siano accuratamente analizzati e presi in considerazione in tutte le pertinenti proposte legislative, con una chiara indicazione di effetti quantificati per le PMI, ogni volta che ciò sia possibile e proporzionato;

in tema di brevetto unico europeo, richiama la posizione espressa dal Senato nella risoluzione n. 6-00020, dell'8 luglio 2013, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione all'UE del 2013, con la quale si è impegnato il Governo, «al fine di rafforzare la competitività, a porre in essere tutte le azioni necessarie per procedere all'adesione dell'Italia al sistema complessivo del brevetto unitario europeo, considerata la sentenza della Corte di giustizia, del 16 aprile 2013 (cause C-274/11 e C-295/11), con cui è stato rigettato il ricorso presentato da Italia e Spagna sulle modalità di utilizzo della cooperazione rafforzata»;

a tale riguardo, tenuto conto dei benefici, in termini di riduzione dei costi, per le imprese nazionali, per ottenere la registrazione di un brevetto valido in tutti i Paesi aderenti, sottolinea i profili altamente critici afferenti al sistema processuale unificato, stabilito con la Convenzione sul Tribunale unificato dei brevetti, del 19 febbraio 2013, che porrebbe in posizione fortemente svantaggiata le piccole e medie imprese nazionali, qualora si trovassero a dover far valere le proprie invenzioni, rispetto a brevetti registrati da imprese di Paesi caratterizzati da un'alta propensione alla brevettazione;

in materia di proposte normative incidenti sul mercato interno, e nonostante le difficoltà che si sono registrate nei relativi *iter* negoziali presso il legislatore dell'Unione, invita a perseverare affinché siano approvate definitivamente la proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti industriali, in cui era stata inserita all'articolo 7 una disposizione sull'indicazione d'origine dei prodotti industriali e la proposta di regolamento sul contratto europeo unico di compravendita. Si tratterebbe di due proposte normative che tutelerebbero il sistema produttivo italiano, composto prevalentemente da piccole e medie imprese, e che potrebbero essere realizzate a costo zero;

condivide il rilievo assegnato dal Governo, nell'ambito del semestre di Presidenza italiana dell'UE, all'Expo di Milano del 2015, avente per oggetto il tema «Nutrire il Pianeta: energia per la vita», intorno al quale l'Italia dovrà promuovere le opportune sinergie a livello europeo;

ritiene che, nell'ambito agroalimentare, il Governo debba adoperarsi per sostenere la crescita dimensionale ed economica delle piccole e medie imprese nel comparto primario e per favorire la stabilizzazione del reddito degli agricoltori, nonché per tutelare gli interessi nazionali legati alla produzione e commercializzazione dell'olio d'oliva e dei prodotti vitivinicoli, al mantenimento dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine (che la Commissione europea vorrebbe superare), al riconoscimento delle indicazioni geografiche dei prodotti, per contrastare il grave fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari (compreso il fenomeno dell'*italian sounding)*, alla promozione di un rafforzamento delle regole di importazione dei prodotti biologici, e all'introduzione di disposizioni chiare sulle regole di origine ed etichettatura dei prodotti alimentari, per garantire un'efficace informazione dei consumatori;

nell'ambito della dimensione sociale dell'UE, delle tutele sociali, sanitarie e dei diritti fondamentali, ritiene necessario mantenere e valorizzare il cosiddetto modello sociale europeo, ovvero di un'Europa basata su una economia sociale di mercato (articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e articolo 9 del TFUE), pur perseguendo al contempo l'obiettivo della competitività del sistema economico europeo che viene intrapreso con iniziative di semplificazione tra cui il programma Refit;

con riferimento al fenomeno della povertà, il cui numero è in netto aumento, a fronte dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di riduzione di almeno 20 milioni di persone, ritiene necessario che le politiche europee di inclusione sociale aggrediscano con maggiore efficacia il crescente

fenomeno della povertà, con particolare riguardo ai cosiddetti «*working poor*», ossia i lavoratori il cui stipendio non è sufficiente per coprire le spese mensili minime, e al crescente divario tra le classi sociali, valutando anche le condizioni necessarie a rendere possibile un impegno diretto di risorse europee per il finanziamento con funzione di «stabilizzatori automatici» di ammortizzatori sociali in particolari condizioni di crisi;

in relazione al dramma della disoccupazione, crescente in molti Paesi europei, considerato l'articolo 9 del TFUE, secondo il quale, «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione [...]», invita il Governo ad adoperarsi, sia in sede nazionale che a livello europeo, per il superamento dell'approccio tradizionale fondato sul ricorso alla flessibilità del mercato del lavoro e l'adozione di un approccio sistemico diretto ad adeguare i processi economici alle esigenze di un mutato quadro economico-demografico interno e internazionale;

condivide la priorità assegnata dal Governo ai giovani, esprimendo, al riguardo, la necessità di aggredire efficacemente l'insostenibile livello di disoccupazione giovanile raggiunto, attraverso strategie incentrate sia sul versante dell'investimento umano in istruzione e formazione, sia sul versante delle riforme strutturali relative al mercato del lavoro;

ritiene peraltro che, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, sia necessario adottare ulteriori misure al fine di mantenere nel mondo del lavoro chi perde o rischia di perdere il proprio impiego dopo i 40 anni di età. Si tratta invero di lavoratori che sono troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per rientrare nel mondo del lavoro, in tal modo finendo per essere discriminati sia dalle politiche pubbliche che dal mercato;

in relazione al dibattito in corso in sede europea sulle politiche dell'energia e del clima a orizzonte 2030 e, in particolare, in riferimento all'obiettivo di ulteriore abbattimento della CO^2 del 40 per cento entro il 2030, formulato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 22 gennaio 2014 (COM(2014) 15), e avallato da una lettera congiunta firmata dai grandi Stati membri dell'Unione, ivi compresa l'Italia, invita a contemperare al meglio i rilevanti interessi nazionali coinvolti, anche al fine di evitare di fissare obiettivi eccessivamente ambiziosi che possano avere un impatto non gestibile sulla competitività delle nostre imprese;

in particolare, evidenzia la necessità di perseguire gli obiettivi indicati dalla citata Comunicazione, in merito alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento energetico, alla prosecuzione dell'attività volta a rendere interconnesse le reti di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, alla semplificazione normativa finalizzata a ridurre le barriere alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e in merito, infine, al rilancio di investimenti in nuove tecnologie nei settori dell'efficienza e del risparmio energetico con particolare sostegno alle iniziative per una efficace attuazione del sistema dello scambio delle quote di CO^2 (EU ETS);

invita, inoltre, il Governo a promuovere ogni opportuna forma di comunicazione istituzionale sui risultati raggiunti dal progetto di costruzione dell'Unione europea, rappresentando i vantaggi conseguiti per i cittadini e per le imprese;

ritiene opportuno che il Governo si adoperi, nell'ambito dei prossimi Consigli europei, per rilanciare un ulteriore sviluppo del processo di approfondimento dell'integrazione europea, coinvolgendo in esso la dimensione dei Parlamenti, quali luoghi privilegiati di rappresentanza dei cittadini europei;

per quanto concerne l'implementazione della legge n. 234 del 2012, invita il Governo a dare piena e coerente attuazione a tutte le disposizioni che riguardano i rapporti con le Camere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

S. 1413 Governo
(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª del Senato)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 15 aprile 2014.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA *(SCpI), relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Illustrando la proposta di parere, sottolinea che la Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010, ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica – che non è espressamente contemplata nei due elenchi di materie contenuti nell'articolo 117 della Costituzione – tocca per aspetti diversi tutti e tre i livelli normativi previsti dalla Costituzione, cioè la competenza esclusiva dello Stato, la competenza concorrente di Stato e regioni e la competenza residuale e quindi esclusiva delle regioni. Più precisamente, il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale: questo aspetto rientra, secondo la Corte, nella

competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica: questo aspetto ricade, secondo la Corte, nella materia «governo del territorio», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è di legislazione concorrente. Il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono subentrati ad opera della legislazione regionale: questo aspetto, sempre secondo la Corte, rientra nella competenza legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, in base al quale, secondo il criterio di residualità, sono di competenza regionale tutte le materie non espressamente menzionate negli elenchi di competenze statali e concorrenti.

Ciò premesso, rileva che alcune disposizioni del decreto-legge in esame incidono in qualche misura proprio sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, e quindi su una competenza esclusiva delle regioni. Si tratta, in particolare, degli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale.

Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe esprimere parere favorevole, nel contempo però evidenziando la necessità che il testo sia modificato nel senso di prevedere che gli aspetti più direttamente riconducibili alla gestione del patrimonio edilizio in questione siano definiti mediante accordi in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, anziché mediante norme poste dal legislatore statale. Sulla base dello stesso ordine di considerazioni, il parere auspica la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare, come pure sul decreto interministeriale che definisce i criteri di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel contempo, ritiene che la Commissione dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito del Senato l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi previsti dal comma 6 della legge n. 431 del 1998, come pure di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio previsto dall'articolo 11 del decreto-legge siano riassegnate secondo criteri premiali, quindi favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.

Il senatore Raffaele RANUCCI *(PD)* dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, che del resto tocca questioni che sono state sollevate anche nelle Commissioni di merito.

Sottolinea l'importanza di prevedere che i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia popolare siano interamente destinati all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e non possano, quindi, venire utilizzati da comuni e regioni per il ripiano dei bilanci.

Nell'auspicare che si possa trovare una soluzione normativa che faccia salve le competenze delle regioni, in modo da evitare un contenzioso tra lo Stato e le regioni davanti alla Corte costituzionale, si dice convinto dell'utilità del provvedimento, che allevia un'oggettiva e grave difficoltà di ampi strati della popolazione, che non riguarda, tra l'altro, soltanto gli abitanti delle aree metropolitane.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI *(FI-PdL)*, nel concordare con il senatore Ranucci sul fatto che il problema del disagio abitativo non riguarda soltanto le aree metropolitane, osserva che si tratta di un problema che, a seguito dei cambiamenti del tessuto sociale e dell'organizzazione economica del Paese intervenuti con gli anni, per esempio per effetto dell'immigrazione da altri Paesi, riguarda ormai anche le aree circostanti gli insediamenti urbani veri e propri.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI *(PD)*, nel condividere le considerazioni dei senatori Ranucci e Pagnoncelli in merito alla necessità di considerare l'emergenza abitativa un problema diffuso, e non circoscritto alle città, ricorda che al Senato è stato presentato nelle Commissioni riunite di merito l'ordine del giorno G/1413/3/8, con il quale si impegna il Governo ad aggiornare l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa in vista dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva che le questioni sollevate nel corso del dibattito – ed in particolare quelle evidenziate dalla proposta di parere del relatore – fanno emergere un problema più generale che si pone nella prospettiva della riforma del titolo V della parte II della Costituzione delineata dal disegno di legge del Governo (S. 1429). Premesso che non è questa la sede per parlarne, si limita a rilevare come il citato disegno di legge – che, per far riferimento soltanto a profili rilevanti per la materia del decreto-legge in titolo, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato l'adozione delle «norme generali sul governo del territorio» e alla legislazione delle regioni, nell'ambito delle competenze espressamente indicate, la «pianificazione del territorio regionale» – ha un impatto potenzialmente dirompente sull'equilibrio del riparto di competenze tra Stato e regioni quale si è venuto consolidando nel corso dei decenni, soprattutto dell'ultimo, e che ha visto le regioni, e alcune più di altre, acquisire un ruolo importante nel governo del territorio. A ciò si aggiunga che anche le competenze espressamente riconosciute alle re-

gioni possono essere attratte dallo Stato in forza dell'ampia clausola di supremazia dello Stato prevista dal disegno di legge del Governo, in base alla quale lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ma altresì quando lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA *(SCpI), relatore*, considerato che la Commissione si accinge a passare al voto, osserva che c'è un punto del decreto-legge che personalmente trova non del tutto convincente, ma del quale non ha voluto fare menzione nella sua proposta di parere in quanto non riguarda le competenze della Commissione. Si riferisce alla volontà di favorire la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia pubblica, che è certamente condivisibile dal punto di vista degli interessati, ma che costringe lo Stato e le regioni a una continua attività edilizia finalizzata ad assicurare a tutti la proprietà dell'abitazione.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che è la stessa Costituzione, all'articolo 47, secondo comma, a prevedere che la Repubblica debba favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, oltre che alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Al riguardo rileva che si può forse discutere se si tratti di un principio ancora attuale, ma che senza dubbio è stato importante per la storia italiana. Non c'è dubbio infatti che a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso la Repubblica – e in questo si trovarono d'accordo i due maggiori partiti del Paese – abbia favorito l'accesso della popolazione alla proprietà dell'abitazione principale e che questo sia stato importante per moltissime famiglie. Le istituzioni repubblicane hanno attuato la Costituzione anche quanto al favorire l'accesso alla proprietà diretta coltivatrice, mentre non è stato incentivato – contro il dettato costituzionale, ma forse è stato meglio così – l'accesso dei piccoli risparmiatori alla proprietà azionaria delle grandi imprese.

Il senatore Raffaele RANUCCI *(PD)* concorda sull'importanza che ha rivestito per gli italiani la possibilità di accedere alla proprietà della casa di abitazione. Aggiunge che la grandissima propensione degli italiani a investire i propri risparmi nell'acquisto dell'abitazione li ha anche messi al riparo dalla bolla della finanza speculativa internazionale che tanta parte ha avuto nella crisi economica mondiale di questi anni. Esprime anzi il timore che, oggi che le case sono meno accessibili a molti risparmiatori, nasca anche tra gli italiani la tendenza ad investire i risparmi in speculazioni finanziarie dalle conseguenze imprevedibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/2014: Rilancio dell'occupazione

S. 1464 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 11ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il senatore Roberto RUTA *(PD), relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge n. 34, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione alla Camera dei deputati, e ha espresso su di esso parere favorevole con un'osservazione. La seguente relazione si sofferma pertanto principalmente sulle modifiche apportate al decreto dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 interviene in materia di disciplina generale del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. In particolare, la Camera ha stabilito espressamente il principio che le misure del decreto-legge sono adottate «in considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro» e che resta fermo «che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro».

In sostanza, il decreto consente la stipulazione di contratti di lavoro a termine e il ricorso a forme di somministrazione di lavoro a tempo determinato senza alcune delle limitazioni previste nella disciplina precedente e introduce inoltre alcune condizioni per la stipulazione dei contratti in questione. In particolare, i contratti non possono avere una durata superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato per ciascun datore di lavoro non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso quel datore di lavoro al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Questo è quanto previsto dal decreto a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera. Il testo originario prevedeva invece come limite il 20 per cento dell'organico complessivo in forza presso il datore di lavoro.

In caso di violazione del limite massimo si prevede – a seguito delle modifiche apportate al testo dalla Camera – che i contratti eccedenti, ad eccezione di quelli instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto, siano considerati contratti a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. Sempre a seguito delle modifiche apportate dalla Camera si prevede inoltre che in sede di prima applicazione restino efficaci i limiti previsti dai vigenti contratti collettivi e che, nella fase transitoria, qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, sussista un'eccedenza rispetto al limite del 20 per cento, il datore di lavoro debba a rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014; in caso contrario, questi non può stipulare contratti di lavoro a termine fino al raggiungimento del limite.

Quanto al numero possibile di proroghe del contratto a termine, il testo originario del decreto prevedeva un limite massimo di otto, che la Camera ha ridotto a cinque, precisando che esse debbano avere luogo co-

munque nell'arco di trentasei mesi, che è la durata massima del contratto a tempo determinato.

La Camera ha poi integrato la disciplina del diritto di precedenza, in favore del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nell'esecuzione di un contratto a termine, per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda, entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate. In particolare, la Camera ha previsto che, ai fini del superamento del limite minimo di sei mesi, nella prestazione effettiva dell'attività lavorativa rientri anche il congedo obbligatorio di maternità intervenuto nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato.

La Camera ha previsto, ancora, che il ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisca alle Camere in materia di contratti a tempo determinato e di contratti di apprendistato e ha prorogato dal 31 luglio 2014 al 31 luglio 2015 il termine entro il quale i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico possono essere prorogati o rinnovati per garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente locale.

Venendo all'articolo 2, questo reca modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato. In particolare, vengono apportate alcune modifiche al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, il decreto-legge prevede che il piano formativo individuale sia contenuto direttamente nel contratto scritto di apprendistato, ma in forma sintetica, mentre la disciplina finora vigente richiede che il piano sia redatto per intero in forma scritta e che possa intervenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. Il testo originario del decreto eliminava invece l'obbligo di redazione del piano formativo individuale per iscritto.

Mentre il testo originario del decreto sopprimeva la condizione secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di una determinata percentuale degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, la Camera ha previsto che tale condizione si applichi solo ai datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti, anziché dieci, come previsto prima del decreto-legge. La percentuale in questione è stata fissata al 20 per cento, ma sono fatti salvi i diversi limiti eventualmente stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Camera ha modificato anche l'articolo 2 anche alla lettera *c)* del comma 1, che era stata oggetto di un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La disposizione in questione concerne la formazione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. La normativa vigente prima del decreto-legge prevedeva che tale formazione fosse obbligatoriamente integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni. Il testo originario

del decreto aveva reso facoltativa l'integrazione della formazione aziendale con la formazione professionale pubblica disciplinata dalle regioni.

Nel suo parere la Commissione parlamentare per le questioni regionali aveva invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di ripristinare l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica ovvero, in via subordinata, di prevedere che la Conferenza Stato-regioni rivedesse le Linee guida adottate in materia di formazione professionale nell'apprendistato il 20 febbraio 2014.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, l'integrazione della formazione aziendale con la formazione pubblica è posta come obbligatoria in via generale, ma si prevede che il datore di lavoro sia esentato dall'obbligo se la regione non gli comunica le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle già ricordate Linee guida del 20 febbraio 2014. La comunicazione, da parte delle regioni, deve pervenire al datore di lavoro entro quarantacinque giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha reso nota al centro per l'impiego competente l'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato.

La Camera ha inoltre previsto che i contratti di apprendistato facenti parte del programma sperimentale previsto dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 – il quale prevede lo svolgimento di periodi di formazione professionale in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016 – possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per questi ultimi, il limite minimo di età è pari a diciotto anni – ovvero a diciassette anni nel caso di soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita nell'àmbito del sistema educativo di istruzione e formazione – mentre il limite massimo è pari a ventinove anni.

L'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, definisce alcuni profili transitori relativi alle modifiche della disciplina in materia di contratti di lavoro a termine e di contratti di apprendistato, di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In particolare, si specifica che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e che sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme inserite dal decreto e poi modificate o soppresse in sede di conversione in legge.

Quanto all'articolo 3, cui la Camera ha operato modifiche esclusivamente formali, questo specifica che nell'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia; e che, ai fini della sussistenza dello stato di disoccupazione, la dichiarazione dell'interessato che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, può essere resa recandosi presso qualsiasi servizio pubblico per l'impiego competente, mentre la norma fino ad ora vigente prevede che ci si rechi nel centro per l'impiego competente in base al domicilio del soggetto.

L'articolo 4 prevede innanzitutto – ai commi 1-4, cui la Camera ha apportato limitate modifiche – la costituzione di un sistema telematico di verifica della regolarità contributiva; prevede inoltre – al comma 5-*bis*, introdotto dalla Camera – che il ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisca alle Camere sull'attuazione del sistema telematico in questione.

L'articolo 5, infine, riguarda i contratti di solidarietà. In particolare, viene modificato l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, il quale prevede che i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà – ad eccezione di alcune tipologie – hanno diritto, nei limiti delle disponibilità e per un periodo non superiore ai due anni, a una riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale relativa ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La riduzione della contribuzione è di regola del 25 per cento, ma è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 (ossia per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Nel caso in cui, poi, la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore al 30 per cento, la riduzione della contribuzione è fissata al 35 per cento, come regola, e al 40 per cento nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2.

La Camera ha sostanzialmente rivisto questa disciplina, fissando in ogni caso al 35 per cento la misura della riduzione di contribuzione e lasciando quindi cadere sia la differenza di regime tra parti del territorio, sia l'elevazione della riduzione di contribuzione in presenza di una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento.

La Camera ha inoltre previsto che i contratti di solidarietà siano depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole, nelle cui premesse si riferisce delle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 2, comma 1, lett. *c)*, relativamente, quindi, al ripristino dell'obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione professionale svolta in azienda con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni.

Il presidente Renato BALDUZZI invita il relatore a fare menzione, nelle premesse della sua proposta di parere, del fatto che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere espresso sul decreto-legge alla Camera, aveva chiesto il ripristino dell'obbligo in questione.

Il senatore Roberto RUTA *(PD)*, accogliendo l'invito del presidente, modifica la sua proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata.

Revisione della Parte II della Costituzione

S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzillotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d'iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S.1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonego, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore,* introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione affari costituzionali del Senato sui disegni di legge di revisione della parte II della Costituzione.

Si tratta – al momento e salva l'eventuale congiunzione di nuovi provvedimenti – di circa cinquanta progetti di legge, tra i quali il disegno di legge del Governo (S. 1429). Di questi cinquanta progetti, circa venti sono assegnati per il parere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: sono, più in dettaglio, i disegni di legge S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzillotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d'iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S.1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonego, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini.

La Commissione affari costituzionali, che ha iniziato la discussione il 15 aprile scorso, ha svolto il 24 aprile alcune audizioni per l'istruttoria dei lavori, ascoltando rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, della CGIL, della CISL, della UIL e dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica.

La medesima Commissione, che inizialmente aveva stabilito di concludere la discussione generale nella giornata di ieri, adottando un testo base, ha poi rinviato i suoi lavori alle sedute previste per oggi, con l'obiettivo di concludere la discussione generale.

Ciò premesso, va detto che i disegni di legge in esame prospettano un ampio ventaglio di proposte di modifica costituzionale, con il comune obiettivo di offrire una soluzione a quelle che sono considerate disfunzioni dell'attuale sistema istituzionale. Le proposte intervengono sul titolo I e sul titolo V della parte II della Costituzione e sulla disposizione costituzionale relativa al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 99 della Costituzione stessa. In alcuni casi si tratta di modifiche puntuali, in altri casi di riforme ampie e radicali.

Premesso che le proposte di legge in esame prevedono numerosi interventi di riforma – tra cui la riduzione del numero dei parlamentari, il

rafforzamento della posizione del Governo in Parlamento, soprattutto nell'ambito del procedimento legislativo, nonché misure per ricondurre entro un argine certo la decretazione d'urgenza – la presente relazione si sofferma soltanto sugli aspetti di più diretto interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per quanto concerne il superamento del bicameralismo perfetto, le proposte formulate dai progetti di legge riguardano la composizione e le funzioni delle Camere, ed in particolare della seconda Camera. Nell'ottica di un sistema bicamerale non più paritario, molte delle proposte in esame incidono sul procedimento legislativo, sul rapporto di fiducia, sugli istituti di raccordo tra Parlamento e Governo, sul raccordo con gli enti territoriali e con l'Unione europea, sulle modalità di elezione degli organi per i quali la Costituzione vigente prevede il concorso paritario dei due rami del Parlamento. Un elemento comune a molte proposte di legge è l'attribuzione alla Camera dei deputati della funzione di indirizzo politico e del rapporto di fiducia con il Governo e al Senato del ruolo di controllo e di garanzia, nonché di rappresentanza dei territori.

Più in dettaglio, il disegno di legge del Governo n. 1429 sancisce il principio dell'esclusività della Camera dei deputati quanto a rappresentanza della Nazione e titolarità dell'indirizzo politico. Il Senato – trasformato in organo elettivo di secondo grado e denominato Senato delle autonomie – non partecipa più, quindi, alla rappresentanza della Nazione. Si mantiene, per i membri del Senato, il solo divieto di mandato imperativo. L'Assemblea del Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed è esclusa dalla partecipazione all'indirizzo politico e dalla relazione fiduciaria con il Governo.

Per quanto concerne la composizione, il Senato diventa un organo di secondo grado, formato da senatori eletti da ciascun Consiglio regionale e da un collegio di sindaci di ciascuna Regione. Queste assemblee scelgono, al proprio interno e con voto limitato, rispettivamente due senatori. Ai due senatori membri del Consiglio regionale si aggiunge di diritto il presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma. Ai due sindaci eletti si aggiunge di diritto il sindaco del Comune capoluogo della Regione o della Provincia autonoma. A ciascuna Regione spettano così sei senatori, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, cui ne spettano otto, vale a dire la somma dei quattro che spettano a ciascuna delle due Province autonome. La durata del mandato coincide con quella dell'organo di «provenienza»: Giunta o Consiglio regionale. Pertanto il Senato non ha scioglimento e diventa un organo con rinnovo parziale «continuo», a seconda della scadenza delle sue varie componenti. Le modalità di elezione dei senatori sono demandate ad apposita legge.

Ai membri rappresentanti dei territori possono aggiungersi ventuno senatori di nomina del Presidente della Repubblica, scelti – secondo la medesima formula prevista attualmente dall'articolo 59 della Costituzione per i senatori a vita – tra i cittadini che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Quanto alle funzioni del Senato, queste sono le seguenti: competenza paritaria con la Camera per i disegni di legge costituzionale e di revisione costituzionale; concorso alla funzione legislativa, seppure nella forma di «proposta» di modificazioni ai disegni di legge; «raccordo» tra Stato ed enti territoriali; partecipazione alla fase ascendente e discendente del procedimento di formazione degli atti normativi dell'Unione europea; verifica dell'attuazione delle leggi statali e «valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

Il procedimento legislativo si configura pertanto come sostanzialmente monocamerale, con la possibilità, per il Senato, di pronunciarsi sui disegni di legge nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. In particolare, dopo la trasmissione al Senato del disegno di legge approvato dalla Camera, è possibile, su richiesta di un terzo dei componenti, che i senatori procedano all'esame del testo proponendo eventuali modifiche. Le proposte di modifica del Senato innescano una fase di discussione presso la Camera dei deputati, alla quale spetta di deliberare in via definitiva. La proposta di modificazioni del Senato ha effetti rinforzati in una serie di materie, per lo più aventi rilevanza territoriale, nel senso che in queste materie la proposta contraria o condizionata del Senato può essere disattesa dalla Camera dei deputati solo a condizione che la votazione finale avvenga a maggioranza assoluta dei componenti. La Camera dei deputati è sempre l'organo preposto alla prima lettura dei provvedimenti

Il Senato può inoltre formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera. Può svolgere attività conoscitive, ma non inchieste parlamentari. Le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera sono rimesse al regolamento del Senato.

Il disegno di legge n. 35 Zeller e altri prevede un bicameralismo differenziato nel quale il Senato rappresenta il punto di raccordo tra le potestà legislative e normative delle autonomie territoriali e quelle dello Stato. La rappresentanza politica spetta alla sola Camera dei deputati come pure la correlata responsabilità politica, che trova la sua espressione nel rapporto di fiducia con il Governo.

È ridefinita la composizione del Senato, che assume il nome di Senato federale della Repubblica. L'organo non è più eletto a suffragio universale e diretto, bensì dalle Assemblee elettive regionali e dai Consigli delle autonomie locali, secondo modalità da definire con legge dello Stato, secondo vincoli stabiliti in Costituzione. Nella proposta Zeller, però, il Presidente e gli altri componenti delle Giunte regionali non sono eleggibili a senatore. Anche in questo caso, una quota di senatori è eletta in rappresentanza delle autonomie locali: sono eleggibili i componenti dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane. I senatori restano in carica fino alla elezione dei nuovi senatori.

Si prevede anche la revisione della funzione legislativa dello Stato. In particolare vengono configurati due diversi procedimenti legislativi: un procedimento bicamerale paritario, in cui la Camera e il Senato federale esercitano collettivamente la funzione legislativa per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi in materia eletto-

rale, le leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, le leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate in singoli articoli della Costituzione, le leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza e leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, la proposta Zeller prevede che, dopo l'approvazione da parte della Camera, i disegni di legge siano trasmessi al Senato, che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non approvi le modifiche entro il termine, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il disegno di legge n. 1195 Calderoli propone un modello di bicameralismo differenziato ispirato, secondo la relazione introduttiva, allo schema seguente: la legislazione alla Camera, la sussidiarietà al Senato. In sostanza, si attribuisce alla Camera l'esclusività del rapporto di fiducia con il Governo e al Senato la rappresentanza degli enti territoriali e il rapporto con le istanze sovranazionali. Il Senato è pensato quindi come il luogo dove si realizzano le garanzie per le autonomie territoriali e le minoranze, in modo da compensare il rafforzamento, in chiave maggioritaria, dell'asse Governo-maggioranza parlamentare della Camera dei deputati.

La doppia lettura conforme di Senato e Camera rimane soltanto per le materie che riguardano gli aspetti fondamentali della vita democratica, che il disegno di legge Calderoli individua nelle seguenti: leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; leggi sui diritti civili e politici; leggi previste da alcuni specifici articoli della Costituzione; leggi elettorali e altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente. Su tutta la legislazione ordinaria vertente su materie diverse da queste, la deliberazione definitiva spetta alla Camera dei deputati. Tuttavia, come norma di salvaguardia, si prevede la possibilità di una pronuncia del Senato, a richiesta di una minoranza qualificata di senatori.

L'espansione dei poteri della Camera dei deputati e del Governo è riequilibrata inoltre dall'attribuzione di funzioni di controllo al Senato su tutte le nomine pubbliche di maggior rilievo. La limitazione del contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle questioni regionali è invece realizzata attraverso il filtro del Senato, che si esercita prima dell'approvazione della legge, in caso di leggi statali, e successivamente, in caso di leggi regionali. Più in particolare, si prevede che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, possa promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, acquisito il parere vincolante del Senato della Repubblica. La Regione, a sua volta, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può a sua volta promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge

o dell'atto avente valore di legge. Non è però proponibile il giudizio di legittimità costituzionale da parte delle Regioni sulle leggi approvate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera. Inoltre, il Senato, a maggioranza assoluta dei componenti, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale ovvero di una legge approvata dalla Camera in un testo difforme da quello deliberato dal Senato.

Il disegno di legge n. 1406 Sacconi ed altri prevede che il Parlamento si componga dell'Assemblea nazionale e del Senato delle Regioni. L'Assemblea nazionale è la Camera titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo. Il Senato delle Regioni rappresenta le comunità territoriali. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali, nonché, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, le funzioni di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Senato delle Regioni è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale. Per favorire un più intenso raccordo del Senato con le autonomie regionali è previsto che ne siano membri di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e che i senatori eletti in ciascuna Regione possano partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma. Inoltre, è previsto che l'elezione dei senatori avvenga contestualmente e in modo collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva regione o provincia autonoma.

Per quanto attiene alla funzione legislativa, il disegno di legge Sacconi n. 1406 prevede che questa sia esercitata dalle due Camere e che siano approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi previste da specifiche disposizioni costituzionali, nonché la legge per l'elezione del Senato e le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente. Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e viene quindi trasmessa al Senato, che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. In questo caso, il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale, che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.

Il disegno di legge n. 1420 Chiti prevede che il rapporto fiduciario si instauri tra il Governo e la sola Camera dei deputati e trasforma il Senato della Repubblica in Senato delle Autonomie e delle Garanzie. Il nuovo Senato è eletto su base regionale, tenuto conto del necessario equilibrio di

genere. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto; i senatori elettivi sono cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La funzione legislativa – nel disegno di legge Chiti – è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi in materia di sistemi elettorali, di ordinamenti dell'Unione europea, di tutela delle minoranze linguistiche e per le leggi previste da specifiche disposizioni della Costituzione. Le altre leggi sono approvate dalla Camera, secondo il seguente procedimento. Ogni disegno di legge viene presentato alla Camera, ma possono essere presentati al Senato i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo. I disegni di legge per i quali è prevista l'approvazione di entrambe le Camere sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte della Camera, al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Qualora invece il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva. Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti. Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Mentre la Camera svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni, mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento, il Senato può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato, che, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza dei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi. Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea, la quale, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina.

Il disegno di legge n. 1264 Sacconi ed altri prevede un Parlamento composto da un'Assemblea nazionale e da un Senato delle Regioni. L'Assemblea nazionale è la Camera titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo. Il Senato delle Regioni rappresenta invece le comunità territoriali: esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché fra lo Stato e l'Unione eu-

ropea nelle materie di competenza regionale; esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto contestuale e collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma e rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori.

La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere. Più precisamente, sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi previste da alcuni specifici articoli della Costituzione, nonché la legge per l'elezione del Senato e le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente.

Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e poi trasmessa al Senato, che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia in trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.

È previsto che il Governo debba avere la fiducia della sola Assemblea nazionale.

È previsto inoltre che la Regione possa promuovere la questione di legittimità costituzionale di leggi dello Stato solo qualora il Senato delle Regioni, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, abbia proposto all'Assemblea nazionale modifiche in ragione del riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e tali modifiche non siano state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva della legge.

Il disegno di legge n. 1368 Barani e altri propone un sistema monocamerale, eliminando dalla Costituzione ogni riferimento alla Camera dei deputati. Modifica i requisiti relativi all'elettorato, tanto attivo quanto passivo, per il Senato e ridefinisce le immunità parlamentari di cui all'articolo 68: questo in considerazione dell'esigenza di bilanciamento di poteri che si forma a seguito della forte riduzione del numero dei parlamentari. Detta inoltre disposizioni transitorie per regolare il passaggio dal sistema bicamerale a quello monocamerale. In particolare, il disegno di legge prevede che l'entrata in vigore della riforma decorra dalla diciannovesima legislatura e che tutti gli atti all'esame della Camera al momento dell'entrata in vigore siano assegnati alle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica competenti per materia.

Il disegno di legge n. 1415 Compagna e Buemi propone di mantenere il sistema bicamerale, con due Camera aventi un uguale numero di componenti, pari a 300. L'elezione del Senato sarebbe sempre a base regionale, ma ciascuna regione avrebbe quindici senatori. L'elezione dei parlamentari avverrebbe mediante un'unica scheda valida per entrambe le Ca-

mere e non sarebbe ammesso, a pena di nullità, un voto disgiunto per ciascuna Camera.

Il disegno di legge modifica anche la disciplina del rapporto fiduciario, prevedendo che, se una delle due Camere accorda la fiducia su una questione o mozione, la fiducia si presume accordata anche nell'altra Camera. Qualora analoga questione o mozione sia posta o depositata anche nella Camera che non si è pronunciata, la discussione e votazione avviene in seduta comune dei membri del Parlamento. Qualora una Camera revochi la fiducia al Governo, è convocato il Parlamento in seduta comune. Nel caso di presentazione del Governo dopo la sua formazione, il Parlamento in seduta comune interviene solo dopo che entrambe le Camere si siano pronunciate, ed una di esse non abbia accordato la fiducia.

Il disegno di legge n. 1426 De Petris e altri affida alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo e assegna in via esclusiva al Senato alcune funzioni legislative, di controllo e d'inchiesta, tra cui il controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera e sugli atti aventi forza di legge, nonché il controllo di merito sulle leggi regionali ritenute dal Governo contrastare con gli interessi nazionali o di altre regioni. In generale, al Senato viene affidata la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni. È previsto che siano di diritto a senatori i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Viene conservata ad entrambe le Camere la funzione legislativa per le leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali, quelle che regolano i diritti di libertà e quelle di ratifica dei trattati internazionali.

Al solo Senato della Repubblica viene invece affidata, in via esclusiva, la funzione legislativa per il recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quella relativa alle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle materie afferenti al sistema delle autonomie locali e a una serie di leggi previste da singole disposizioni della Costituzione.

Alla Camera viene invece affidata la funzione legislativa per tutte le alte leggi.

Al Senato spetta di esprimere il parere di costituzionalità su tutte le norme approvate dalla Camera in via esclusiva. Le leggi approvate dalla Camera in contrasto con il parere del Senato possono essere deferite alla Corte costituzionale con mozione del Senato della Repubblica approvata a maggioranza assoluta.

Al Senato vengono affidate anche funzioni di garanzia costituzionale, di controllo e di inchiesta. In particolare, sono affidate al Senato funzioni di controllo dell'attività normativa ed esecutiva del Governo e della pubblica amministrazione e funzioni di vigilanza sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi, sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo, sul corretto esercizio delle nomine pubbliche, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione e il rispetto delle cause di incompatibilità, e sull'attività di tutti i manager pubblici.

Il Senato esprime inoltre pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera.

Il rapporto di fiducia con il Governo viene limitato alla sola Camera dei deputati. È previsto un parere di merito, da parte del Senato, sulle azioni promosse dal Governo contro leggi regionali ritenute eccedere la competenza della regione o contrastare con gli interessi nazionali o di altre regioni.

Il disegno di legge n. 1397 Tocci e Corsini mantiene il sistema bicamerale con elezione diretta e a suffragio universale di entrambe le Camere. Prevede però che la funzione legislativa sia esercitata, per le leggi ordinarie, dalla sola Camera, rispetto alle quali il Senato esprime un parere di costituzionalità. Se il parere non è recepito dalla Camera, la legge, prima della promulgazione, può essere deferita alla Corte costituzionale.

La proposta di legge prevede poi che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le sole leggi organiche: queste sono leggi contenenti «testi unitari», anche in forma codicistica. Sono leggi organiche quelle in materia di organi, istituzioni e formazioni sociali di rilevanza costituzionale e in materia elettorale; le leggi di delegazione legislativa, di deliberazione dello stato di guerra, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea; i codici recanti la disciplina organica di attuazione dei princìpi e dei diritti fondamentali della parte prima della Costituzione e delle relative garanzie giurisdizionali; e leggi per le quali la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione. Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, possono essere deferite alla Corte costituzionale su richiesta di una componente qualificata del Senato.

Il rapporto di fiducia col il Governo viene limitato alla sola Camera dei deputati.

Per contro, al Senato viene attribuita la funzione di controllo sul Governo e sulla pubblica amministrazione. Il Senato, in particolare, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio della delegazione legislativa e dei poteri normativi del Governo; promuove la coerenza e la completezza dell'ordinamento secondo i princìpi della codificazione e della semplificazione normativa, nonché della sua armonizzazione con il diritto dell'Unione europea; vigila sulle nomine pubbliche per garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, e il rispetto delle incompatibilità previste dalla legge. Il Senato può inoltre disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La Camera svolge invece funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante gli atti di sindacato ispettivo e nelle altre forme previste dal suo regolamento.

Il disegno di legge n. 1392 Buemi ed altri conferma il sistema bicamerale, prevedendo che il Parlamento, quale Assemblea rappresentativa della Repubblica, si articoli nella Camera dei deputati e nel Senato della

Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione e comunque nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera e del Senato nell'esercizio della funzione legislativa.

La Camera è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo.

Il Senato esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salva la circoscrizione Estero. Viene eletto contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige, alle elezioni dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il mandato dei senatori eletti in questo modo coincide con la durata del Consiglio o dell'Assemblea regionale.

Sono inoltre senatori senza diritto di voto ventuno rappresentanti delle autonomie locali, eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano; quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti; e chi è stato Presidente della Repubblica.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; e dal Parlamento nel suo complesso, per alcune leggi tassativamente indicate dalla Costituzione, le quali – secondo il progetto in esame – devono essere approvate con due successive deliberazioni, a distanza di non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda.

Ogni altra legge è esaminato dalla Camera e, non appena approvata, è trasmessa al Senato, che si pronuncia nei trenta giorni successivi. Se il Senato delibera la reiezione ovvero propone modificazioni al testo trasmesso dalla Camera, la decisione in via definitiva spetta al Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Governo deve avere la fiducia della sola Camera dei deputati.

Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse al Senato, che provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Il Senato esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine degli alti funzionari dello Stato e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare.

Il disegno di legge n. 1416 Monti e Lanzillotta prevede il superamento del bicameralismo paritario, delineando un Senato nel quale, secondo l'architettura multilivello della Repubblica, siano rappresentati sia i territori sia la società civile. Lo stretto collegamento tra le competenze a livello nazionale e le politiche adottate nei territori è mantenuto con

la scelta dei senatori «elettivi», individuati attraverso un modello di elezione di secondo grado che si ispira ad esperienze straniere, come quella francese. Le elezioni dei senatori in ogni Regione si svolgono dopo le elezioni dei rispettivi Consigli regionali, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti. Ai senatori che rappresentano direttamente i territori e che nei territori ricoprono incarichi di governo o di rappresentanza sono affiancati cittadini che rivestono un ruolo fondante dello Stato inteso come collettività.

Alla Camera dei deputati spettano la titolarità formale ed esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, la funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo; al Senato, le funzioni legislativa, di controllo e di rappresentanza delle minoranze e delle autonomie territoriali, funzionali e sociali all'interno del sistema «multilivello» venutosi a creare in seguito all'adesione all'Unione europea e alla riforma del titolo V della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge Monti si propone la semplificazione del procedimento legislativo; il rafforzamento dei poteri di controllo e verifica del Senato; il raccordo tra autonomie territoriali ed Europa.

Le leggi che determinano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e quelle che determinano i princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente sono esaminati in prima lettura dal Senato, in quanto incidono significativamente sulle competenze delle autonomie rappresentate in questa Camera. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tuttavia, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati, che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per tutte le altre leggi, vi è un'unica lettura e un'unica deliberazione da parte della Camera dei deputati.

A tutela delle autonomie territoriali e delle minoranze, ovvero per correggere eventuali errori e quindi a garanzia dello stesso Governo e della sua maggioranza presente alla Camera dei deputati, è prevista, quale norma di chiusura del sistema, una procedura di richiamo che consente al Senato di esaminare il disegno di legge in tempi tassativi e limitati.

Si prevede inoltre l'attribuzione in via prioritaria al Senato delle funzioni di controllo e di verifica dell'attività del Governo e delle pubbliche amministrazioni. Ferma la possibilità della Camera e del Senato di procedere a inchieste parlamentari anche su iniziativa di minoranze qualificate, al Senato è riconosciuto in via ordinaria un potere ispettivo sull'operato del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti. Le funzioni di controllo attribuite al Senato sono costruite per garantire sia un'azione efficace ed efficiente delle politiche pubbliche a livello nazionale, sia una puntuale verifica, attraverso procedure di *hearings*, della trasparenza, della credibilità e del merito delle nomine governative.

Il disegno di legge n. 1454 Minzolini prevede che la questione di fiducia sia votata dalle due Camere in seduta comune. Quanto alla compo-

sizione, esso stabilisce che il Senato sia eletto a suffragio universale e diretto, che i seggi siano ripartiti tra le Regioni in modo proporzionale alla popolazione e che questi siano comunque non inferiori a sette per ogni regione, tranne che per la Valle d'Aosta e il Molise, a cui sono attribuiti, rispettivamente, uno e due seggi.

La funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere solo per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di stabilità e di bilancio, le leggi elettorali e di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le materie riguardanti gli affari esteri e dell'Unione europea, la giustizia, la tutela dei diritti civili e sociali, le politiche dell'immigrazione, la difesa, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, il coordinamento della legislazione statale con quella regionale. Tutte le altre materie sono di competenza della Camera dei deputati.

Venendo ora alla riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, il disegno di legge del Governo n. 1429 incide sul riparto di competenze legislative innanzitutto nel senso di sopprimere l'area della legislazione concorrente. La competenza legislativa statale esclusiva si arricchisce di nuove competenze enumerate: in sostanza, una parte significativa delle materie di legislazione concorrente «migra» alla competenza statale. Restano attribuite alle Regioni tutte le materie non espressamente riservate allo Stato. Peraltro, la legge statale, ma solo su iniziativa governativa, può intervenire anche in materia non riservata allo Stato, se si pone l'esigenza di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzare programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. È una sorta di clausola di supremazia o di attrazione in sussidiarietà «verticale» della competenza legislativa.

La legge statale può poi delegare l'esercizio della funzione legislativa statale alle Regioni, anche solo ad alcune tra loro, ed anche per tempo limitato: questo previa intesa con la regione e salve alcune materie non delegabili, specificamente indicate. La ripartizione della competenza regolamentare si conforma alla ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. La legge statale può però delegare alle Regioni la potestà regolamentare in una materia statale.

In materia di funzioni amministrative degli enti territoriali, si dispone che esse siano esercitate in modo da assicurare semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità degli amministratori.

Viene costituzionalizzata la previsione di una compartecipazione degli enti territoriali al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, secondo quanto disposto con legge dello Stato a fini di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario. Le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria, dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali, dal fondo statale, devono assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali.

Il disegno di legge n. 1406 Sacconi riformula l'articolo 114 della Costituzione, specificando che la Repubblica si ripartisce in tre livelli, eletti

in primo grado: comuni, regioni e Stato; viene pertanto meno il riferimento alle province. Viene previsto un principale livello di area vasta, identificato nella città metropolitana, al quale possono seguire altri enti per la gestione e il coordinamento delle funzioni che insistono sul territorio. Relativamente al sistema dei comuni, si rimette alla legge bicamerale la definizione del relativo sistema elettorale e delle funzioni fondamentali, che possono essere differenziate in relazione alle dimensioni dei comuni stessi. Si prevede altresì una dimensione minima del comune, funzionale ad ottenere economie di scala.

Il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, viene rivisto nel senso di ampliare o precisare l'elenco delle materie e delle funzioni attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

È eliminata l'area delle materie di legislazione concorrente e viene precisato che competono in particolare alle regioni le funzioni in ordine all'infrastrutturazione del territorio regionale, alla mobilità all'interno del territorio, ai servizi reali alle imprese, all'istruzione e alla formazione professionale, all'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'organizzazione dei servizi scolastici.

La Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato delle regioni, può intervenire nell'ambito della competenza regionale con una propria disciplina, allorché lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica; può intervenire anche quando, in considerazione di particolari circostanze, lo renda necessario il perseguimento di programmi di interesse nazionale o di grandi riforme economico-sociali. In tal caso la Camera dei deputati può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni. Ove il voto reso dal Senato delle regioni sia contrario, la Camera dei deputati può comunque deliberare a maggioranza assoluta.

È previsto, inoltre, che con legge bicamerale possa essere delegata alle Regioni o a determinate Regioni, d'intesa con esse, l'esercizio della funzione legislativa nell'ambito della competenza esclusiva statale.

Il disegno di legge n. 127 Lanzillotta ed altri amplia l'elenco delle materie di legislazione esclusiva dello Stato, prevedendo lo spostamento di talune materie dall'ambito della legislazione concorrente a quello della legislazione esclusiva, la configurazione di nuove materie di legislazione esclusiva, comprese alcune sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che tuttavia sono emerse in sede di contenzioso costituzionale come materie suscettibili di un'autonoma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato.

È sostituito poi l'attuale terzo comma dell'articolo 117, concernente la legislazione concorrente, sia per aggiornare l'elenco delle relative materie, sia per ridefinire il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale. In ordine al primo profilo si ha l'inserimento *ex novo* della ma-

teria del turismo, richiamata dall'ambito della competenza regionale residuale. Quanto al secondo aspetto, si prevede che la legge statale che interviene in una materia di potestà concorrente, ove introduca una disciplina che renda necessario un coerente adeguamento da parte della legislazione regionale, possa stabilire un termine, non inferiore a centoventi giorni, per tale adeguamento.

Il disegno di legge n. 127 Lanzillotta ed altri prevede inoltre la possibilità di impugnazione di quelle leggi regionali che, a seguito della vana scadenza del termine fissato dalla legislazione statale per l'adeguamento della legislazione regionale in una materia di competenza concorrente, risultino non più compatibili con la nuova disciplina statale e quindi eccedenti i limiti di oggetto o di contenuto propri della legislazione regionale. Viene inoltre uniformata la procedura di impugnazione delle leggi regionali siciliane a quella operante per le leggi di tutte le altre regioni, comprese quelle a statuto speciale.

Il disegno di legge n. 1281 De Poli sposta dalle materie di legislazione concorrente a quelle di legislazione statale la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Il disegno di legge n. 1415 Compagna e Buemi sostanzialmente ripropone, con qualche modifica, l'articolo 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V.

Il disegno di legge n. 1426 De Petris ed altri attribuisce al Senato una funzione consultiva sulle azioni promosse dal Governo quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni.

Il disegno di legge n. 1414 Tremonti sopprime i richiami che nella Costituzione subordinano l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea.

Il disegno di legge n. 1392 Buemi ed altri introduce disposizioni in materia di emolumenti e trattamenti previdenziali e assistenziali dei membri dei Consigli regionali e rinvia a una legge dello Stato la disciplina relativa al conflitto d'interesse.

Per quanto riguarda le autonomie speciali o differenziate, il disegno di legge n. 574 Zanettin ed altri prevede direttamente la soppressione dell'articolo 116 della Costituzione e di tutte le disposizioni costituzionali connesse alle autonomie, eliminando quindi le regioni a statuto speciale e le province autonome ed equiparando tutte le realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.

Il disegno di legge n. 1392 Buemi ed altri sopprime il terzo comma dell'articolo 116, con il quale la riforma del 2001 ha introdotto la possibilità anche per le Regioni a statuto ordinario di negoziare con lo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune determinate materie. Nello stesso senso si orienta il disegno di legge del Governo S. 1429.

Il disegno di legge n. 414 Stucchi prevede invece la possibilità che a tutte le province, tramite specifici statuti adottati con legge costituzionale,

siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa. Inoltre, per assicurare alle Province autonome la capacità di esercitare efficacemente i poteri normativi e amministrativi connessi con le nuove condizioni di autonomia, il disegno di legge riserva ad esse una quota significativa del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale. Con l'introduzione dell'articolo 116-*bis*, si prevede fin da subito che lo statuto di provincia autonoma sia attribuito alla Provincia di Bergamo.

Il disegno di legge n. 127 Lanzillotta ed altri esplicita che la peculiare autonomia assicurata dagli statuti speciali al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta non esime queste regioni dall'obbligo di concorrere, con gli altri enti territoriali e con lo Stato, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti a livello di Unione europea ed internazionale.

Il disegno di legge n. 1408 Sonego ed altri sostituisce il terzo comma dell'articolo 116, introducendo una clausola di salvaguardia che fa espressamente salve le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Sempre intervenendo sull'articolo 116 della Costituzione, il disegno di legge n. 7 Calderoli prevede che le Regioni possano deliberare, con propria legge sottoposta a referendum popolare, intese federative con altre Regioni territorialmente omogenee, per costituire una «Macroregione», con l'individuazione di organi comuni, di un proprio ordinamento e di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Inoltre, viene inserito nella Carta costituzionale un parametro preciso che identifichi le risorse che dovranno restare ai territori, pari ad almeno il 75 per cento del gettito tributario generato *in loco*. Si prevede anche che la legge dello Stato individui le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisca le restanti funzioni ai comuni, alle province e alle regioni, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Identiche previsioni sono contenute nel disegno di legge di iniziativa popolare n. 543, che denomina «Comunità autonome» tali intese federative tra Regioni.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 126 della Costituzione, che istituisce la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel disegno di legge del Governo n. 1429 è previsto che sia il Senato ad esprimere il parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui si procede allo scioglimento del Consiglio regionale o alla rimozione del Presidente della Giunta qualora siano stati compiuti atti contrari a Costituzione o gravi violazioni di legge: in altre parole, il nuovo Senato svolge la funzione che attualmente l'articolo 126 della Costituzione attribuisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nello stesso senso si orientano i disegni di legge n. 1392 Buemi ed altri, n. 1195 Calderoli e altri e n. 1420 Chiti.

Il disegno di legge Zeller n. 35 prevede invece che sul decreto del Presidente della Repubblica siano sentiti i Presidenti delle Camere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (S. 1413 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1413, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di dare alle categorie sociali meno abbienti sostegno economico per le spese relative all'alloggio, di incrementare l'offerta di alloggi popolari e di promuovere lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;

la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, che non è espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi: il primo livello riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e in tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra, secondo la Corte, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; il terzo livello riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010);

risultano in qualche misura incidenti sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. *a)* – sostituendo l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – prevede, tra l'altro, che le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, siano stabilite con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo precedente le modifiche apportate con il decreto-legge in esame – prevedeva che i ministri competenti promuovessero in sede di Conferenza unificata accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto, tra l'altro, le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in vista della loro semplificazione;

la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, giudicando che la promozione, da parte del Governo, di accordi in sede di Conferenza unificata in materia di procedure di alienazione non determinasse alcuna ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (sentenza n. 121 del 2010);

con la sentenza n. 94 del 2007, la Corte costituzionale aveva invece dichiarato l'illegittimità del comma 597 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), in base al quale le norme in materia di alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dovevano essere semplificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei ministri competenti presentata in sede di Conferenza Stato-regioni;

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, il Governo può sempre promuovere la stipulazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, lett. *a)*, l'articolo 4, l'articolo 8 e l'articolo 10, comma 6, prevedendo che i ministri competenti promuovano il raggiungimento di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata aventi a oggetto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (art. 3, comma 1, lett. *a))*; la definizione di piani regionali per il recupero e la razionalizzazione di immobili e alloggi degli istituti anzidetti (art. 4, comma 1); e l'impegno, da parte delle regioni, a prevedere la facoltà di riscatto dell'alloggio sociale (art. 8) e a definire i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio so-

ciale nonché i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (art. 10, comma 6);

2) appare necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. *b)*, capoverso comma «2-*bis*», e sul decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 medesimo;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lett. *c)*, capoverso comma 7, si valuti l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi ivi previsti, mantenendo in ogni caso il principio che tale ripartizione deve essere ispirata da criteri di tipo premiale;

b) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio siano riassegnate secondo criteri premiali, favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.

ALLEGATO 2

DL 34/2014: Rilancio dell'occupazione (S. 1464 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1464, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante: «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», approvato, con modificazioni, dalla Camera;

rilevato che:

nel testo originario del decreto-legge, l'articolo 2, comma 1, lett. *c)*, modificava il comma 3 dell'articolo 4 (in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) del decreto legislativo n. 167 del 2011, stabilendo che le aziende che assumono dipendenti con contratto di mestiere potessero – e non più dovessero, come precedentemente previsto – integrare l'offerta formativa svolta sotto la propria responsabilità con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni;

la Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 287 del 2012) ha chiarito che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di «formazione professionale», ma limitatamente alla formazione professionale *pubblica* (erogata dal soggetto pubblico, anche mediante accordi con privati), mentre la disciplina della formazione professionale *privata* (offerta dalle aziende ai propri dipendenti) spetta allo Stato in quanto rientra principalmente nel rapporto di lavoro e quindi nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *l)*, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, in considerazione della grave emergenza occupazionale nel Paese, ha chiamato la Conferenza Stato-regioni ad adottare linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante di cui al citato articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011, anche al fine di rendere più uniforme sul territorio nazionale la disciplina dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del medesimo contratto di apprendistato professionalizzante;

la Conferenza Stato-regioni ha conseguentemente, il 20 febbraio 2014, adottato Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, nelle

quali è previsto, tra l'altro, che l'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili; che l'esaurimento delle risorse costituisce per le aziende causa esimente dall'obbligo di integrare la formazione professionale aziendale con quella pubblica; che l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale; e, per contro, che le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, degli *standard* minimi definiti dalle stesse Linee guida;

nel parere espresso da questa Commissione il 9 aprile 2014, sul decreto-legge in esame, in occasione della sua discussione alla Camera, si suggeriva alla Commissione di merito di ripristinare l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica;

le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 2, comma 1, lett. *c)* hanno ripristinato l'obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere (svolta sotto la responsabilità dell'azienda) con l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista);

le medesime modifiche alla sopra citata lett. *c)* hanno nel contempo stabilito un'eccezione al predetto obbligo di integrazione della formazione aziendale con la formazione pubblica, prevedendo, in sostanza, che esso sussista solo in presenza di un'effettiva offerta di formazione professionale pubblica da parte delle regioni e in tal modo limitando il rischio che l'obbligo in questione disincentivi il datore di lavoro dal ricorrere al contratto di apprendistato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 30 aprile 2014

Comitato

COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Il Comitato sul semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Titti DI SALVO

La seduta inizia alle ore 8,10.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)
(Svolgimento e conclusione)

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Stefano DI NIOLA, *responsabile del dipartimento relazioni sindacali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Giorgio SANTINI *(PD)*, e i deputati Titti DI SALVO, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Replica ai quesiti posti Stefano DI NIOLA, *responsabile del dipartimento relazioni sindacali della CNA.*

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente,* nel ringraziare i rappresentanti della CNA, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato
(Svolgimento e conclusione)

Svolge una relazione Cesare FUMAGALLI, *Segretario generale della Confartigianato imprese,* che consegna documentazione alla Commissione.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente,* nel ringraziare il dott. Cesare Fumagalli, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 8,45.

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 30 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi

Atto n. 92

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 aprile 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* ricorda che nella scorsa seduta il relatore Mandelli aveva svolto la relazione introduttiva. Chiede alla relatrice Zanoni, impossibilitata a partecipare alla precedente seduta del 24 aprile, se intenda svolgere alcune considerazioni integrative.

La senatrice Magda Angela ZANONI *(PD), relatore*, sottolineando l'importanza dello schema in esame anche alla luce dei limiti operativi che il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha evidenziato durante la fase di sperimentazione, effettua alcune considerazioni di carattere generale che riguardano direttamente i cittadini, rinviando ad una fase successiva l'analisi degli aspetti di carattere più tecnico che invece interessano gli organi degli enti territoriali. Ritiene importante, ad esempio, quanto contenuto all'articolo 18 sui termini di approvazione dei bilanci, in quanto le disposizioni relative ai pagamenti e alla tassazione devono essere definite con l'approvazione del bilancio di previsione; è infatti un diritto dei cittadini sapere per tempo quanto dovranno pagare. I tempi di approvazione dei bilanci non sono un atto formale, ma rivestono carattere sostanziale.

Manifesta alcuni dubbi circa la effettività di una programmazione triennale da parte degli enti, quando attualmente hanno difficoltà perfino a porre in essere una programmazione mensile. Gli enti debbono essere messi nelle condizioni di fare la programmazione.

Per quanto riguarda il «Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio» ritiene che sia bene limitarli a dieci o dodici indicatori di carattere finanziario che, sebbene forniscano indicazioni un po' grezze, tuttavia non determinerebbero quelle complicazioni che ci sarebbero con un centinaio di indicatori.

Evidenzia l'importanza di uniformare la contabilità degli enti locali e delle regioni con quella delle società partecipate, per le quali, tuttavia, oltre a evidenti problemi tecnico-contabili, esistono problemi di natura strettamente politica.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei residui rileva che non si tratta solo di un aspetto tecnico, ma di un fenomeno di dimensioni enormi, poiché la riduzione dei residui attivi rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti. Tali residui, infatti, figurano come iscritti in bilancio nelle partite di entrata, con conseguente possibilità per l'ente di potere effettuare le spese. Peraltro l'individuazione dei residui attivi non più utilizzabili, determina anche problemi operativi negli uffici degli enti a causa del numero sempre più limitato di personale addetto, in ragione dei limiti alle assunzioni, con conseguente necessità di dover ricorrere a strutture esterne.

Il deputato Arianna SPESSOTTO *(M5S)*, chiede, in primo luogo, se siano disponibili i risultati della sperimentazione e dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale. Si domanda per quale motivo nella sperimentazione per il 2014 siano ricomprese anche alcune province, considerato che di tale ente in realtà è stata proposta la soppressione. Sottolinea infine che, sebbene il provvedimento affermi di non comportare oneri per la finanza pubblica, sono evidenti gli oneri che gli enti territoriali dovranno sostenere per la formazione del personale, così come palesa dei dubbi con riguardo agli oneri connessi al funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Chiede, infine, di conoscere quali saranno gli indicatori ricompresi nel Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Il senatore Federico FORNARO *(PD)*, dopo avere ringraziato i relatori, evidenzia come lo schema in esame sia un'occasione per effettuare una riflessione sullo stato di salute dei comuni e delle regioni, la cui normativa in tema di tributi é sottoposta a continui interventi legislativi disposti con provvedimenti di urgenza. Sarebbe necessario tenere conto del grido di dolore dei comuni, che oggi hanno grosse difficoltà a chiudere i propri bilanci.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema ritiene necessario differenziare gli adempimenti contabili, in quanto è assurdo che un piccolo comune debba sottostare agli stessi adempimenti che giustamente deve

svolgere una grande città. Per quanto riguarda le società partecipate denota come si stia passando da un eccesso all'altro, in quanto negli anni precedenti il legislatore ha voluto esternalizzare numerose attività con l'obiettivo di una diversa contabilizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; ora, invece, le società partecipate vengono demonizzate e considerate sostanzialmente fonte di spreco, anche quando, invece, diverse società risultano virtuose.

Segnala come i bilanci degli enti locali non incorporano ancora gli effetti della crisi, cioè della cosiddetta morosità involontaria, in quanto il cittadino vorrebbe pagare, ma non può perché non dispone delle risorse necessarie. Pertanto i comuni continuano a contabilizzare nel bilancio di previsione quanto viene iscritto a ruolo, pur sapendo che tali risorse non potranno essere interamente acquisite. Sarebbe necessario, a suo avviso, che nei bilanci venissero considerate delle «quote prudenziali» per mancati introiti nella misura del 3-4 per cento – una sorta di Fondo rischi – al fine di evitare che tali effetti della crisi economica si vadano a sommare con l'attività di verifica dei residui attivi degli anni passati non più esigibili che, ai sensi dello schema in esame, verranno cancellati dal bilancio degli enti. Ritiene che la Commissione debba procedere ad alcune audizioni, anche per verificare se siano necessari alcuni adattamenti del testo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene interessante l'idea del «Fondo rischi», ma si domanda dove sia possibile attingere le necessarie risorse.

Il deputato Giovanni PAGLIA *(SEL)* richiama l'attenzione su due aspetti. Il primo riguarda il bilancio consolidato degli enti strumentali, al cui interno sarebbero comprese anche le società private quotate. A suo giudizio le società quotate andrebbero escluse dal bilancio consolidato dell'ente.

Il secondo aspetto riguarda le scelte da operare nel caso in cui una società veda la partecipazione di una pluralità di azionisti pubblici. Occorre pertanto valutare in quale modo sia possibile offrire indicazioni contabili dei singoli enti territoriali che siano realistiche.

Il deputato Roger DE MENECH *(PD)* sottolinea che due questioni – i residui e le società partecipate – presentano un rilievo sia tecnico sia politico. Occorre in primo luogo responsabilizzare i comuni e far sì che essi rispondano *pro quota* dei passivi delle partecipate. Richiama poi l'attenzione sul fenomeno delle società partecipate dagli enti al 100 per cento e sottolinea l'esigenza che i relativi dati contabili entrino in modo strutturale nel bilancio degli enti territoriali.

Con riguardo ai residui, occorre tenere presente che in numerosi casi una parte dei crediti dei comuni, specialmente per quelli medio-grandi, sono dovuti dallo Stato che, ad esempio, non provvede a pagare i comuni per le locazioni.

E' senz'altro necessario distinguere tra i comuni che, in sede di bilancio preventivo, effettuano previsioni realistiche e quelli che adottano scelte diverse. E' inoltre necessario consentire l'utilizzazione delle plusvalenze attive da parte dei comuni e dare l'opportunità di rientrare progressivamente nel corso del tempo dalle plusvalenze passive.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* sottolinea l'esigenza di pervenire alla definizione di regole coerenti tra i diversi livelli di governo per la contabilizzazione dei residui. Ulteriore aspetto è poi costituito dall'adozione di criteri di maggiore o minore prudenza nella determinazione dei residui stessi.

Circa le società partecipate, occorre ricordare che per lungo tempo lo Stato ha incentivato il ricorso alle esternalizzazioni da parte degli enti territoriali, mentre adesso prevale una loro demonizzazione.

In ogni caso, non è possibile ignorare che i grandi *assets* delle partecipate costituiscono un elemento di rilievo per i comuni. Occorrerà in genere tenere conto quale sia la finalità strategica delle diverse partecipazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 6,40